

Il lavoro all'Assemblea Costituente della Repubblica italiana

**Antologia di brani dagli
Atti dell'Assemblea Costituente (1946/1948)**



Istituto Regionale di Studi sociali e politici "A. Gasperi" – Bologna



Bologna, 2012

Per gli Atti dell'Assemblea Costituente:
<http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F>.

I brani riportati riproducono la forma del Resoconto per i lavori delle Sottocommissioni e la forma degli interventi integrali per i lavori dell'Assemblea Costituente in seduta plenaria.

Premessa

*Prima Sottocommissione¹
Relazione di Giorgio La Pira² sui “Principi relativi ai rapporti civili”.
Dagli articoli proposti.*

Art. 1

Nello Stato italiano che riconosce la natura spirituale, libera, sociale dell'uomo, scopo della Costituzione è la tutela dei diritti originari e imprescrittibili della persona umana e delle comunità naturali nelle quali essa organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona.

Art. 2

(...) Essi sono: il diritto alla propria integrità giuridica; i diritti di libertà; il diritto al lavoro, al riposo, all'assistenza; il diritto di proprietà, il diritto all'istruzione; i diritti connessi con l'esistenza e l'autonomia della comunità familiare, religiosa, professionale, locale, nazionale [internazionale?].

Art. 3

L'esercizio effettivo di tali diritti esige una struttura della società e dello Stato nella quale sia assicurato a ciascuno nel corpo sociale, proporzionatamente alle sue capacità, un posto e una funzione. Questo posto e questa funzione mentre permetterà l'ordinato contributo di tutti al bene comune, costituirà per ognuno il fondamento della stabilità e della sicurezza economica e il titolo per la partecipazione a funzioni specifiche nella vita della comunità ed in quella dello Stato.

Art. 3 bis

In vista della attuazione della struttura sociale indicata nell'articolo precedente verrà disposta per legge l'iscrizione di tutti gli italiani nel libro delle professioni e verrà attribuito a ciascuno, nei modi che la legge indicherà, un adeguato stato professionale.

Tale stato professionale sarà fondamento di diritti.

[...]

¹Articolazione della Commissione per la Costituzione incaricata di presentare all'Assemblea plenaria una Proposta di Costituzione. Compito della Sottocommissione elaborare gli articoli concernenti i “diritti e i doveri dei cittadini”.

²Giorgio La Pira, Gruppo Democratico Cristiano

*Prima Sottocommissione, 9 settembre 1946
Inizio della discussione generale sui principi dei rapporti civili, a
partire dalle relazioni di Giorgio La Pira e Lelio Basso³*

Lombardi Giovanni.⁴ [...] Ma dove egli trova una vera deficienza [nella relazione dell'onorevole La Pira] è nel fatto che si parli di diritto al lavoro ma non del dovere del lavoro. Il diritto al lavoro è sacro, ma in una Costituzione che dovrà essere lo statuto nuovo, lo statuto della civiltà del lavoro che un popolo uscito dalle rovine della guerra ha voluto darsi per evitare altre guerre, non il libro delle professioni deve porsi, che riproduca le varie distinzioni professionali del Medio Evo, ma una affermazione che stabilisca il dovere del lavoro. Non vi deve essere un uomo che possa vivere nell'ozio. Questo deve essere detto esplicitamente nella Costituzione, il dovere del lavoro deve essere affermato legalmente così come è affermato legalmente il diritto al lavoro. Tutte le degenerazioni umane derivano dall'ozio; quindi stabilendo un tale principio si compie una profilassi all'umanità, facendo concorrere tutti al lavoro. Non deve più esservi chi vive d'ozio e riceve dalla terra lontana il frutto del lavoro di altri, che non possono in tale lavoro trovare il mezzo per la soddisfazione dei propri bisogni. Questo concetto dovrebbe essere posto nella Costituzione e di esso si dovrebbe naturalmente tener conto nella legislazione penale rinnovata, di cui da tempo il Paese è in attesa. A tale proposito, prega il Presidente di voler chiedere al Ministro di grazia e giustizia cosa ne sia di quella Commissione che lo stesso Presidente costituì quando era Ministro, e che deve darci quella riforma delle leggi penali che dovrà essere il segno precipuo del crollo del vecchio mondo e, dell'origine di un nuovo mondo, della civiltà nuova del lavoro.

³ Lelio Basso, Gruppo Socialista

⁴ Giovanni Lombardi, Gruppo Socialista, deceduto il 29 ottobre 1946

***Dovere del lavoro ma anche diritto al lavoro. Quale diritto?
Il dovere dello Stato per una piena e continua occupazione***

*Terza Sottocommissione, 9 settembre 1946⁵
Trattazione del tema del dovere sociale del
lavoro e del diritto al lavoro a partire dalla
relazione di Francesco Colitto⁶*

Colitto. (...) Il lavoro - come si afferma nella relazione - è un dovere anzitutto individuale, in quanto, considerato l'individuo nella propria autonomia di fronte alla natura e agli altri uomini, costituisce il solo vero mezzo per assicurare il benessere del singolo e la continuità della specie. È uno di quei fondamentali doveri, di cui è intessuta la nostra essenza spirituale e da cui è diretta la nostra vita quotidiana. Esso non vuole essere considerato come uno sforzo od una somma di sforzi isolati, frammentari, episodici, diretti alla soddisfazione di un bisogno immediato, ma come un'attività complessa, sempre rinnovantesi, in potenza ed in atto, tendente a realizzare il dominio della personalità umana su tutte le vicissitudini e in tutte le contingenze. Tale attività, quindi, non si estingue con l'agiatazza raggiunta, ma permane come una necessità dello spirito, una missione inseparabile dalla natura umana, una nobile passione, che non dà tregua e riposo, che piega ad ogni sacrificio e ad ogni rinuncia.

Il lavoro è anche un dovere sociale, cioè un dovere verso la collettività, essendo il modo con cui l'individuo, nella solidarietà necessaria in tutti i produttori, partecipa e contribuisce alla vita sociale, lo strumento, mediante il quale può realizzarsi il bene comune ed il comune progresso. Il lavoro, in tutte le sue forme e manifestazioni, non è dal singolo, preoccupato del suo egoistico interesse, esplicito solo per sé o per la famiglia o per l'imprenditore, ma per tutta una determinata categoria di persone, perché la Nazione, per essere attiva e potente, ha bisogno che ciascuno lavori.

Nel primo articolo, quindi, egli propone che si dica: «Ogni cittadino ha il dovere di dedicare la sua opera, manuale o intellettuale, ad una attività produttiva, da lui liberamente scelta, conforme alle sue attitudini, nei limiti delle sue possibilità e sotto l'osservanza della legge».

Può sorgere, a proposito di questo articolo, la questione se il dovere del lavoro sia da ritenersi dovere morale od anche un dovere giuridico. È un dovere morale, per cui potrebbe anche di esso non parlarsi in una Costituzione, la quale è un documento essenzialmente giuridico. È opportuno, però, parlarne, perché tutte le Costituzioni moderne e contemporanee parlano di questo dovere del lavoro, anche ritenendolo soltanto un dovere etico. Pensa che non si possa parlare di dovere giuridico del lavoro. Chi volesse andare più in là dovrebbe attribuire alla società il potere di costringere al lavoro (servizio obbligatorio del lavoro?) e questa è una proposizione che nessuno vorrebbe sostenere, perché significherebbe l'annullamento della libertà umana.

Il secondo articolo si occupa del diritto al lavoro. Al dovere del singolo di lavorare — si dice nella relazione - fa riscontro il dovere della società di garantire al singolo la reale possibilità di svolgere un'attività manuale o intellettuale, in conformità delle proprie attitudini ed in armonia col supremo interesse sociale.

Ogni cittadino sano, il quale cerchi lavoro, deve poterlo trovare, per la estrinsecazione della sua personalità, per il suo miglioramento, per il suo maggiore benessere spirituale e materiale.

A fianco del lavoro-dovere si pone così un diritto al lavoro.

⁵Articolazione della Commissione per la Costituzione, incaricata di elaborare gli articoli concernenti i “Rapporti economici e sociali”

⁶Francesco Colitto, Gruppo dell'Uomo Qualunque

Esso trova radice in un canone fondamentale di etica sociale, che ad ogni cittadino sia garantito un minimo di esistenza sufficiente e degna, un diritto ad essere liberato dal bisogno, un diritto a conseguire, secondo l'espressione del Leclercq, «dignità ed indipendenza». Assicurare ad ogni cittadino la libertà dal bisogno è una tappa, assicurargli il pieno sfruttamento della propria capacità di lavoro è la meta. Sotto tale aspetto, il diritto individuale al lavoro trova la sua equivalenza nell'interesse collettivo che le esigenze produttive siano soddisfatte dal più gran numero di consociati, sia per l'incremento della produzione, sia per evidenti ragioni di pace sociale.

Nella Costituzione, che è un documento giuridico, ma che deve tendere a fini di ordine pratico, si può, peraltro, inserire un canone il quale, esplicitamente, in modo tassativo dica: «Lo Stato riconosce al cittadino il diritto al lavoro»? Egli ritiene di no, perché potrà anche affermarsi che ogni cittadino ha diritto al lavoro; ma a che giova tale affermazione, che vuol dire impegno da parte dello Stato di effettuare un integrale impiego della mano d'opera, se lo Stato ciò non può poi effettuare? L'affermazione va, quindi, fatta non in modo tassativo, ma piuttosto in guisa da esprimere una tendenza.

Pertanto, propone che il secondo articolo sia così formulato:

«Lo Stato ha tra i suoi fini essenziali che all'attività produttiva concorra il maggior numero possibile di cittadini e si riserva di intervenire, stimolando ed eventualmente integrando l'offerta individuale di lavoro».

Nel terzo articolo si è occupato della garanzia che lo Stato deve dare al lavoro in genere ed ai rapporti di lavoro in ispecie. L'articolo è formulato così: «Lo Stato assume e garantisce la tutela dei rapporti di lavoro e con le sue leggi disciplina le forme; i limiti e le condizioni della prestazione di lavoro, affinché essa sia realizzata nel modo più soddisfacente e più vantaggioso per il singolo e per la collettività». (...)

[...]

Taviani⁷ (...) dichiara di essere favorevole alla affermazione del diritto al lavoro e osserva che come il relatore onorevole Colitto ammette il dovere di lavorare in senso etico, dovrebbe ammettere nello stesso senso il diritto al lavoro. In sostanza, il fine cui deve tendere lo Stato è quello del pieno impiego, cioè del lavoro per tutti. Si intende che con ciò non si riconosce da parte del cittadino un'azione per costringere lo Stato a dargli lavoro, qualora ne sia privo.

Canevari⁸ rileva che l'argomento è di un'importanza enorme. La Sottocommissione è nel complesso d'accordo nel riconoscere il diritto al lavoro del cittadino. Si prospetta da parte dell'onorevole Colitto una questione di possibilità. È però da osservare che lo Stato ha delle possibilità che fino ad oggi non ha ancora attuato, quali, ad esempio, lo sviluppo delle industrie, dell'agricoltura, l'adozione di turni di lavoro per occupare il maggior numero di cittadini. (...)

[...]

Di Vittorio⁹ osserva che la Costituzione segna una tappa storica nella vita di un popolo, pur ispirandosi alla realtà, deve proiettarsi nell'avvenire come un progresso. Pensa che la Costituzione fallirebbe ad uno dei suoi compiti fondamentali, se non affermasse con molta chiarezza il diritto al lavoro dei cittadini. Ciò non vuol dire che domani, ad esempio, un disoccupato possa convenire in giudizio lo Stato. Affermare il diritto al lavoro deve significare un impegno che la società nazionale, rappresentata dallo Stato, assume di creare condizioni di vita sociale tali che il cittadino possa avere lavoro. Non bisogna, pertanto, considerare l'affermazione di questo diritto dal punto di vista delle possibilità pratiche di questo momento, ma come un orientamento generale che la Costituzione dà al Paese.

⁷ Paolo Emilio Taviani, Gruppo Democratico Cristiano

⁸ Emilio Canevari, Gruppo Socialista dei Lavoratori Italiani

⁹ Giuseppe Di Vittorio, Gruppo Comunista

Del resto, il problema dei disoccupati esiste attualmente; eppure la Confederazione generale del lavoro non chiede allo Stato sussidi, ma chiede che si creino condizioni tali da dare lavoro ai disoccupati. Ma siccome è un dovere della società nazionale di dare lavoro a tutti i suoi figli, lo Stato deve trarre dalle classi abbienti tutte le possibilità perché i disoccupati siano posti in condizioni di lavorare con beneficio della vita e del progresso della stessa società nazionale.

È, in conclusione, del parere che sia affermato il principio del diritto al lavoro come impegno che la società nazionale assume di fare tutto quello che è possibile per assicurare il lavoro a ciascun cittadino.

[...]

Noce Teresa¹⁰, riallacciandosi a quanto detto dall'onorevole Taviani, e cioè che, consacrato nella carta costituzionale il diritto al lavoro, il garantirlo deve essere uno dei fini essenziali del nuovo Stato della Repubblica italiana, propone di far seguire al testo proposto dal Presidente la seguente enunciazione: «Lo Stato ha tra i suoi fini essenziali la garanzia del diritto al lavoro per tutti i cittadini». Con le parole «fini essenziali» deve intendersi un riferimento non ai fini concreti di oggi, ma a quelli dell'avvenire.

[...]

Fanfani¹¹: (...) bisognerebbe parlare del diritto-dovere al lavoro: «Ogni cittadino ha il dovere di lavorare

, ma ha pure il diritto naturale a una continua occupazione, sia pure liberamente scelta, secondo la vocazione personale».

(Occorrerebbe poi) ...prendere in considerazione il modo con cui lo Stato può garantire il diritto al lavoro e le circostanze di disoccupazione involontaria: «La Repubblica predispone il godimento del diritto al lavoro mediante l'incoraggiamento generale e il coordinamento dell'attività economica promossa dai privati, la politica dell'impiego totale, l'attività dei pubblici uffici di collocamento, la stipulazione di accordi sull'emigrazione».

*Terza Sottocommissione
10 settembre 1946
Prosecuzione della discussione*

[...]

Colitto, Relatore, rileva che altro è il diritto che ogni cittadino ha di lavorare senza che gli si frappongano limitazioni o riducendosi queste all'indispensabile, altro è il diritto del cittadino al lavoro. Nel primo caso il lavoro è già trovato dai cittadini e solo si discute delle condizioni della sua esplicazione, mentre nel secondo il cittadino va alla ricerca di un lavoro che non trova e che, pur ammettendosi il suo diritto, dovrebbe trovare.

Ora, poiché è assurdo parlare in una Costituzione, che è documento soprattutto di carattere giuridico, del diritto del cittadino, senza che si possa insieme parlare di un corrispondente dovere dello Stato a garantirne la soddisfazione, pensa che le formule proposte non siano da approvarsi, in entrambe proclamandosi il diritto al lavoro del cittadino senza che insieme si proclami il corrispondente dovere dello Stato di assicurarlo.

¹⁰ Noce Teresa, Gruppo Comunista

¹¹ Amintore Fanfani, Gruppo Democratico Cristiano

Costituisce per lui una vera irrisione all'enorme massa dei disoccupati che non diminuisce, ma purtroppo aumenta, di inserire nella Carta costituzionale che lo Stato ha il dovere di trovare lavoro ai disoccupati quando è certo che, per tradurre tale dovere in pratica, sono necessari provvidenze e istituzioni estremamente complesse e soprattutto possibilità finanziarie che non l'Italia soltanto, ma la più parte degli Stati, è ben lungi dal possedere.

[...]

Taviani non accetta la tesi sostenuta dall'onorevole Colitto e si domanda perché se questi si preoccupa di non dichiarare il diritto al lavoro, in quanto ne deriverebbe un dovere per lo Stato di dare a tutti il lavoro, non si preoccupa viceversa di dichiarare il dovere al lavoro, per il quale, ragionando allo stesso modo, lo Stato potrebbe obbligare tutti a lavorare.

Rileva che un'affermazione di principio vincola lo Stato a una determinata politica, ma non a rispondere caso per caso, sicché è necessario trovare una formula la quale parli appunto di questo indirizzo che deve avere lo Stato nella sua politica economica. A questo proposito si dichiara favorevole alla formula prospettata ieri dall'onorevole Noce o ad altre simili che dicessero che «primo fine della politica economica dello Stato deve essere il pieno impiego», cioè non «garantire a tutti il diritto al lavoro», ma piuttosto «creare condizioni tali perché possa esplicarsi il diritto al lavoro».

Fanfani in base ai rilievi fatti ieri sera e a quelli fatti nella riunione odierna, pensa di poter proporre una nuova formula così concepita: «Ogni cittadino ha il dovere e il diritto di dedicare la sua opera manuale o intellettuale ad un'attività produttiva conforme alle sue attitudini e nei limiti delle sue possibilità. La Repubblica riconosce al cittadino il diritto ad una occupazione continua e proficua o almeno ad un'assistenza che la surroghi e con norme apposite ne predisporrà il godimento, incoraggiando e coordinando l'attività economica promossa dai privati, svolgendo una politica di pieno impiego, stipulando accordi internazionali per l'emigrazione e determinando le modalità dell'indennizzo ai disoccupati involontari».

[...]

Di Vittorio (...) ribadisce il concetto che la Costituzione, prendendo la situazione attuale come punto di partenza, deve sforzarsi di indicare una prospettiva storica, e quindi deve tener aperta la via al progresso legislativo. Il valore dell'affermazione risiede nel fatto che lo Stato e la società nazionale italiana devono essere organizzati in modo tale da determinare concretamente le condizioni che assicurino il diritto al lavoro a tutti i cittadini.

In base a questo concetto cade la preoccupazione che lo Stato non possa, nel momento attuale, assicurare il lavoro a tutti i cittadini.

[...]

Paratore¹² rileva l'enorme importanza dell'argomento in discussione. Oggi lo Stato interviene in questo campo attraverso l'assistenza. Si tratta ora di trasformare l'intervento dello Stato da assistenziale in intervento attivo. Una volta messo avanti il principio di questo diritto, il problema consiste nel vedere se ci si debba limitare a questa affermazione o se si debba fare un passo più avanti.

Poiché ritiene che fare un passo più avanti sia pericoloso, propone la seguente formula: «La Repubblica riconosce il diritto al lavoro di tutti i cittadini. La politica economica e finanziaria dello Stato tenderà a creare le condizioni che permettano d'assicurare tale diritto».

[...]

¹² Giuseppe Paratore, Gruppo dell'Unione Democratica Nazionale

Palmiro Togliatti, Relatore, (...) dopo aver letto la relazione dell'onorevole Lucifero, ha visto che il divario era assai profondo perché, escludendo la garanzia di questi diritti, si vengono ad escludere i diritti stessi. Quando infatti si dice nel primo articolo proposto dall'onorevole Lucifero che ogni cittadino ha diritto al minimo indispensabile di mezzi di sussistenza, ecc., e poi si aggiunge che a tal fine il cittadino è libero di svolgere un'attività economica nel modo che più gli aggrada, è evidente che la seconda affermazione contraddice pienamente con la prima, e la contraddice in modo tale da renderla una irrisione. Quando si lasciano le persone libere di svolgere quella attività che loro aggrada, cioè si asserisce e sancisce il principio della piena libertà economica, è evidente che non si garantisce ad ogni cittadino, come è detto nel primo comma, il diritto al minimo indispensabile di mezzi di sussistenza. Si garantisce invece la disoccupazione periodica in un paese industrialmente evoluto, la disoccupazione permanente nelle condizioni attuali dell'Italia.

È evidente che soltanto negando la seconda proposizione, che è la formulazione dell'astratto principio liberale delle Costituzioni del secolo scorso, soltanto affermando il principio dell'intervento dello Stato per regolare l'attività economica, secondo un metodo, un corso differente da quello dell'economia capitalistica liberale pura; soltanto facendo questo passo, si può dare un minimo di garanzia al diritto ai mezzi di sussistenza, al lavoro, al riposo, alla assicurazione sociale.

Ha trovato quindi una contraddizione logica di pensiero, tra la prima e la seconda parte dell'articolo, ciò che dovrebbe consigliare, per essere sinceri, a lasciar cadere la prima parte dell'articolo stesso, se si vuole tenere in piedi la seconda.

Questa è la critica fondamentale che deve fare alla proposta Lucifero.

[...]

Lucifero, Relatore¹³, intende chiarire le sue intenzioni. Non vede una contraddizione fra le prime due frasi dell'articolo 1 da lui proposto, perché in esse egli ha voluto fare innanzitutto un'affermazione del diritto del cittadino. Il cittadino ha il diritto di avere quel minimo di mezzi di sussistenza che gli assicurino una vita degna dell'uomo. Da questo concetto egli è disceso alla prima conclusione; poiché il mezzo normale con il quale il cittadino si procura le possibilità di sussistenza è evidentemente il lavoro, ha voluto stabilire un principio cui tiene molto, quello cioè della libertà di scelta del lavoro. Il cittadino non può essere obbligato a compiere un determinato lavoro, se ha la possibilità di compierne un altro che gli piace di più. Il fatto che il cittadino sia libero di svolgere un'attività economica di sua scelta ha per lui molta importanza.

Fa rilevare, poi, che egli ha parlato di «attività economica» e non più genericamente di lavoro, in quanto vi sono moltissimi lavori, che non costituiscono attività economiche, mentre solo a queste ultime gli articoli attuali della Costituzione dovrebbero riferirsi. Ha voluto, insomma, riferirsi semplicemente alla scelta del lavoro, scelta che lo Stato deve garantire.

¹³ Roberto Lucifero, Gruppo Liberale

Quale lavoro?

Prima Sottocommissione

4 ottobre 1946

Prosecuzione della discussione sui principi dei rapporti sociali (economici)

[...]

Lucifero, Relatore, (...) non è nemmeno contrario alla prima parte dell'articolo nella formula proposta dall'onorevole Togliatti: «Ogni cittadino ha diritto al lavoro ed ha il dovere di svolgere un'attività socialmente utile».

[...]

Lucifero, Relatore, (...) domanda però all'onorevole Togliatti chi giudicherà della utilità sociale del lavoro, dato che sulla utilità sociale di una determinata attività vi possono essere notevoli differenze di opinioni e di interpretazioni. Concorda sul principio che il lavoro debba essere socialmente utile, ma, esaminando il caso di certe persone che svolgono una determinata attività, si preoccupa che possa sorgere la contestazione se il lavoro sia o no socialmente utile. Domanda, ad esempio, se il lavoro dello studioso, del sacerdote, dell'archeologo, del bibliotecario, sia un lavoro socialmente utile. Ritiene che il problema esista e che occorra risolverlo.

[...]

Il Presidente **Tupini**¹⁴ insiste sulla necessità di trovare una formula sostitutiva di quella «socialmente utile», che possa riscuotere il consenso di tutti.

[...]

Il Presidente **Tupini** rileva che tra le attività socialmente utili vanno anche comprese quelle del sacerdote, del religioso, del missionario.

Occorre considerare che ci sono dei cittadini i quali si sono dedicati a questa attività religiosa, e preoccuparsi di tutelare la loro personalità.

[...]

Cevolotto¹⁵ osserva che vi sono forme di vita contemplativa, praticate da certi ordini religiosi, che bisogna ammettere, ma che non hanno certamente una funzione sociale, bensì una funzione individuale, relativa alla propria anima.

Il Presidente **Tupini** replica che anche questi ordini religiosi hanno una funzione sociale, la quale, secondo il pensiero cattolico, consiste nel ristabilimento dell'equilibrio tra chi prega e chi non prega, tra chi pecca e chi non pecca, equilibrio che trova consistenza ed espressione in quella che la Chiesa chiama la Comunione dei Santi. Non si può perciò dire che queste attività non abbiano una funzione socialmente utile; anzi, ne hanno una altissima e di particolare rilievo.

Mario Cevolotto osserva che tutto questo può essere interessante, elevato, nobile e molto giusto, ma potrebbe non esserlo da un altro punto di vista. Per questo, ritiene che sia necessario specificare o sopprimere.

Caristia¹⁶ osserva che l'onorevole Togliatti afferma di avere un concetto esatto di quello che è utilmente sociale, ma sta di fatto che quello di utilità sociale è un concetto relativo. Un esempio si è avuto proprio ora, in tema di Ordini religiosi. Alcuni ritengono che siano socialmente utili soltanto le attività meccaniche, atte a produrre la ricchezza o gli strumenti necessari a tale scopo, e considerano socialmente inutili coloro che studiano o meditano. Non vede come si potrà stabilire un concetto esatto della utilità sociale. L'onorevole Togliatti dice di averlo, ma bisogna vedere se chi deve applicare la Costituzione avrà la stessa lucidità di idee e darà la stessa interpretazione del concetto di «socialmente utile».

¹⁴ Umberto Tupini, Gruppo Democratico Cristiano

¹⁵ Mario Cevolotto, Gruppo Democratico del Lavoro

¹⁶ Carmelo Caristia, Gruppo Democratico Cristiano

(...)

Il Presidente **Tupini** riassume la discussione e comunica che l'onorevole Moro propone la seguente formula: «Ogni cittadino ha diritto al lavoro e ha il dovere di svolgere un'attività capace di incrementare il patrimonio economico e spirituale della società umana, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta».

Moro¹⁷ fa presente che l'intento che lo ha mosso nel presentare la sua formulazione è stato di evitare i due estremi tra i quali si dibatte la Commissione: l'estremo della indicazione un po' vaga «socialmente utile», sulla quale sono state fatte fin da principio delle riserve, e la proposta di soppressione totale dell'inciso. Dichiarò di non essere favorevole all'abolizione perché, parlando genericamente di lavoro, l'interpretazione della parola «lavoro» potrebbe dar luogo a dispute; e in secondo luogo perché ritiene opportuno che la Costituzione contenga un'affermazione di questo dovere sociale del lavoro, di questo contributo che ogni uomo deve dare alla società umana che per i cristiani è una comunità di fratelli. Si dichiara d'accordo con l'onorevole Togliatti, che, quando si parla di «utilità sociale», si comprendono tutti i valori umani; ma ritiene sia bene precisare che il lavoro può avere una duplice direttiva, tanto verso valori spirituali quanto verso quelli economici.

¹⁷ Aldo Moro, Gruppo Democratico Cristiano

Diritto al lavoro, ma anche a rigore ... dovere di lavorare

Prima Sottocommissione

15 novembre 1946

Prosecuzione della discussione sui principi dei rapporti politici.

Il Presidente **Tupini**. (...) fa presente che l'on. Basso (...) ha così formulato la seconda proposizione del suo primo articolo: «Tutti i cittadini concorrono all'esercizio di questo diritto (Ndc: di voto), tranne coloro che ne sono legalmente privati» (e, fino a questo punto della formula, i concetti in essa contenuti sono stati già approvati nella seduta precedente) «o che volontariamente non esercitino un'attività produttiva». In quest'ultima proposizione è contenuto un concetto nuovo sul quale è necessario discutere.

[...]

Moro propone che la formula dell'onorevole Basso venga inserita nell'articolo riguardante il lavoro, dicendosi, ad esempio, che: «L'adempimento di questo dovere al lavoro è presupposto per l'esercizio dei diritti politici». In tal modo si rafforzerebbe il contenuto dell'articolo con una specie di sanzione, e nello stesso tempo si eliminerebbe il pericolo di erronee interpretazioni.

[...]

Il Presidente **Tupini** comunica che l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Moro e accettato dall'onorevole Basso, è il seguente: «L'adempimento di questo dovere è presupposto per l'esercizio dei diritti politici».

[...]

Ndc: l'emendamento è approvato con 12 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari.

***Conclusioni (provvisorie) sul diritto al lavoro
e il dovere di lavorare***

*Dalla Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione
Meuccio Ruini¹⁸ sul Progetto di Costituzione*

L'affermazione del «diritto al lavoro», e cioè ad una occupazione piena per tutti, ha dato luogo a dubbi da un punto di vista strettamente giuridico, in quanto non si tratta di un diritto già assicurato e provvisto di azione giudiziaria; ma la Commissione ha ritenuto, ed anche giuristi rigorosi hanno ammesso che, trattandosi di un diritto potenziale, la costituzione può indicarlo, come avviene in altri casi, perché il legislatore ne promuova l'attuazione, secondo l'impegno che la Repubblica nella costituzione stessa si assume.

Al diritto si accompagna il dovere di lavorare; come è nel grande motto di San Paolo, riprodotto anche nella costituzione russa: «chi non lavora non mangia». Ad evitare applicazioni unilaterali, si chiarisce che il lavoro non si esplica soltanto nelle sue forme materiali, ma anche in quelle spirituali e morali che contribuiscono allo sviluppo della società. È lavoratore lo studioso ed il missionario; lo è l'imprenditore, in quanto lavoratore qualificato che organizza la produzione. Posto il dovere del lavoro, è inevitabile sanzione — e la larga accezione toglie il pericolo di abusi — che il suo adempimento sia condizione per l'esercizio dei diritti politici.

¹⁸ Meuccio Ruini, Gruppo Misto

*Da una importante profonda convinzione a un pericoloso eccesso,
che alla fine viene però scongiurato*

*Assemblea Costituente, 8/9 maggio 1947
Esame degli emendamenti agli articoli del Titolo Terzo
della Parte prima del Progetto, "Rapporti economici".*

[Ndc: vengono presentate numerose proposte, in gran parte da deputati democratico cristiani, di soppressione della disposizione "L'adempimento di questo dovere (Ndc: dovere del lavoro) è condizione per l'esercizio dei diritti politici". La soppressione viene deliberata il 9 maggio.

Si riporta l'intervento del democratico cristiano **Benvenuti**¹⁹ pronunciato l'8 maggio.]

"Onorevoli colleghi, è evidente che sono in gioco in quest'ultimo capoverso dell'articolo 31 i diritti fondamentali del cittadino: in particolare verrebbe da tale disposizione ad essere minato uno dei diritti, senza dei quali non vi è democrazia, e cioè il diritto di partecipazione di tutti i cittadini alla formazione della legge.

Ora si può discutere se il potere costituente abbia, o non abbia, fra le sue facoltà quella di limitare o di togliere ad alcune categorie di cittadini questo particolare diritto. Quello che, a mio avviso, non può essere ammesso, è che un tale diritto venga messo in balia degli arbitri del potere legislativo, come praticamente avverrebbe se si approvasse questo capoverso.

Mi permetto di rilevare che la Corte costituzionale in nessun caso sarebbe in condizione di cassare una legge elettorale, la quale togliesse i diritti fondamentali politici ai cittadini sulla base del capoverso 2 dell'articolo: in quanto o la Corte costituzionale per non invadere l'orbita del potere legislativo dovrebbe dichiararsi incompetente, ovvero dovrebbe entrare in questioni sottili di apprezzamento di natura sociale e politica che, a mio avviso, esorbitano completamente dai poteri di un organo giurisdizionale. Quindi praticamente, nessuna legge elettorale, che limitasse i diritti dei cittadini in base al capoverso dell'articolo, 31 potrebbe andare soggetta a censura da parte della Corte costituzionale: donde possibilità di ripetuti arbitrii da parte di tutte le maggioranze parlamentari, che di volta in volta potrebbero, in certo modo, rifare il loro corpo elettorale appoggiandosi al terzo capoverso.

Quindi è fondamentale che il terzo comma sia soppresso."

¹⁹ Lodovico Benvenuti, Gruppo Democratico Cristiano

***Il lavoro “protetto”: tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.
Lavoro come fattore produttivo.***

Prima Sottocommissione

8 ottobre 1946

Prosecuzione della discussione sui principi dei rapporti sociali (economici)

[...]

Il Presidente **Tupini** legge il testo dell'articolo secondo nella nuova formulazione concordata dagli onorevoli Togliatti e Dossetti: «La remunerazione del lavoro intellettuale e manuale deve soddisfare alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia».

[...]

Cevolotto riconosce che il concetto informatore della disposizione è giustissimo. Fa rilevare però le difficoltà a cui la inclusione di una forma di questo genere nella Costituzione potrebbe dar luogo. Pensa infatti che difficilmente lo Stato potrà assicurare un'esistenza libera e dignitosa ad un individuo (e alla sua famiglia) che, scelta liberamente la professione di pittore o di poeta, faccia poi delle opere di nessun valore e che nessuno compera. Aggiunge che con una disposizione di questo genere, che contiene principî che in teoria corrispondono a concetti da tutti ammessi, ma che in pratica incontrano difficoltà di attuazione quasi insuperabili, si metterebbe questo pittore o poeta nella condizione di domandare allo Stato l'acquisto dei suoi quadri o delle sue poesie, dal momento che i privati non ne vogliono sapere.

[...]

Cevolotto manifesta il suo scetticismo anche per un altro motivo, cioè che il fatto potrà verificarsi indipendentemente dal valore dell'artista; lo Stato infatti non potrà evitare che anche un artista di valore soffra la fame, se la sua opera è per il momento misconosciuta. Non ritiene possibile che lo Stato garantisca la remunerazione di questo lavoro, perché si tratta di una libera attività che si rivolge al pubblico, che può accettarla o non accettarla.

[...]

Lucifero, Relatore, si dichiara d'accordo sul concetto, che del resto era contenuto nella prima parte dell'articolazione da lui proposta alla Sottocommissione, e che egli aveva ritenuto necessario esprimere in quella sede, perché pensava che, trattandosi di problemi economici sociali, la prima affermazione, cioè l'affermazione essenziale, base di tutte le successive, dovesse essere quella del diritto dell'uomo ad una vita dignitosa e sufficiente a sé e alla sua famiglia.

Non è favorevole alla proposta degli onorevoli Dossetti e Togliatti, oltre che per le ragioni dette dagli altri oratori, anche e soprattutto perché ritiene che una norma del genere non debba trovar posto in una Costituzione, bensì in un'opera di filosofia o in un trattato di esegesi sociale. Reputa comunque perfettamente inutile collocare in questa sede l'affermazione proposta che, tra l'altro, si riporta ad una disposizione già approvata, in cui si dice che «ogni cittadino ha il diritto al lavoro»; ciò significa, ha anche il diritto ad una remunerazione proporzionata al suo lavoro.

Conclude affermando di ritenere l'articolo proposto pleonastico, confusionario e superfluo.

Dossetti²⁰ riconosce che sarebbe potuto sembrare più rispondente ad una esatta sistematica far questa affermazione in via preliminare. Osserva però che se l'onorevole Lucifero è disposto a riconoscere il principio che vi sia in ogni uomo, in determinate condizioni, un diritto ad una remunerazione del suo lavoro tale da assicurare a lui ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non dovrebbe avere difficoltà a che il principio fosse affermato in questa sede, che l'oratore ritiene più opportuna. Il diritto ad avere i mezzi per una esistenza libera e dignitosa non deriva infatti dal semplice fatto di essere uomini, ma dall'adempimento di un lavoro, a meno che non si determinino quelle altre condizioni da cui derivi l'impossibilità di lavorare per i motivi che saranno indicati negli articoli concernenti l'assistenza e la previdenza.

²⁰ Giuseppe Dossetti, Gruppo Democratico Cristiano

Fa presente la necessità di fissare il principio che la società non è tenuta a garantire un'esistenza libera e dignitosa a colui, che, pur essendo cittadino, non esercita, per sua colpa, alcuna attività socialmente utile.

Quanto alla modifica rispetto al testo originario proposto dall'onorevole Togliatti, modifica che del resto è stata da questi accettata, dichiara di averla ritenuta necessaria, perché, a suo parere, dire semplicemente «necessità fondamentali dell'esistenza del singolo e della sua famiglia», è troppo poco e lascia aperta la strada a interpretazioni restrittive, che vorrebbe evitare.

Fa presente in proposito come finora si sia vissuti in una società in cui le esigenze fondamentali di vita sono state sempre considerate in senso restrittivo, onde è stato possibile che vaste masse di lavoratori fossero insufficientemente compensate.

Osserva quindi che risponde alla struttura economico-sociale del nostro sistema orientare l'economia verso retribuzioni del lavoro che non siano soltanto rispondenti alle esigenze della vita, quali possono essere quelle del vitto, della casa, del vestiario, ma anche alle esigenze dell'esistenza libera e perciò degna dell'uomo.

Non ritiene che, come ha detto l'onorevole Mastrojanni, si indichi così un'utopia, in quanto non saprebbe rinunciare al sogno di avviare la struttura sociale verso una rigenerazione del lavoro in modo che il suo frutto sia adeguato alla dignità e alla libertà dell'uomo.

Tali principî programmatici non avranno la possibilità di operare un miracolo, perché la loro attuazione dipenderà dalle condizioni sociali della vita politica italiana, ma serviranno almeno a una progressiva elevazione delle condizioni di lavoro nel prossimo avvenire.

[...]

*Assemblea Costituente
8 maggio 1947
Prosecuzione dell'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte prima del Progetto ("Rapporti economici")*

[...]

Ghidini ²¹, *Presidente della terza Sottocommissione*. [...] Avrei così finito se non dovessi una breve risposta all'onorevole Nitti. Gli osservo anzi tutto che la sua critica di assoluta inattuabilità delle disposizioni concernenti il lavoro non può avere logico riferimento all'articolo 32. Anche nel caso che il suo scetticismo avesse pieno fondamento e fosse vero che il Progetto contiene disposizioni illusorie, non attuabili né oggi né domani né mai, anche in questo caso la sua censura reale si appunterebbe contro l'articolo 32. Basterà la sua lettura: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed in ogni caso adeguata alle necessità di una esistenza libera e dignitosa per sé e per la famiglia». Nessuno al mondo può contestare che la disposizione sia profondamente giusta ed umana. Nessuno può negare che il salario debba essere adeguato, non solo alle necessità del lavoratore singolo, ma che debba comprendere anche un di più, qualunque ne sia la forma, di assegno familiare o d'altro. Il lavoratore non vive solamente per sé ma deve impiegare la sua fatica anche perché la sua famiglia viva. Su questo concetto non v'è dubbio e non lo contesta, nella sua umanità, l'onorevole Nitti. Egli invece contesta che sia attuabile tale diritto. Ci sembra un errore. Lo Stato deve curare il rispetto del diritto, ma la sua attuazione spetta al datore di lavoro: è lui che deve corrispondere al lavoratore una retribuzione la quale sia nei termini di giustizia che sono indicati all'articolo 32. Ecco perché, in linea logica, l'appunto è destituito, a nostro parere, di fondamento. (...)

²¹ Gustavo Ghidini, Gruppo Socialista dei Lavoratori italiani

[...]

Mastrojanni ²² domanda quali siano le forme di protezione di cui si parla nell'articolo proposto dall'onorevole Togliatti (Ndc: assicurazioni contro gli infortuni, le malattie, la disoccupazione, l'invalidità e la vecchiaia, lavoro donne, durata giornata lavorativa e salario minimo, ecc).

Togliatti, Relatore, risponde che si tratta delle forme di protezione indicate in seguito nel testo, cioè in senso economico, giuridico, politico, etico. Aggiunge che tra i diversi fattori della produzione, il fattore lavoro è particolarmente protetto.

Mastrojanni si domanda se non sia opportuno introdurre una maggiore precisazione, perché, dicendosi che il lavoro è protetto, non si intenda che viene protetta qualsiasi attività svolta dall'uomo.

Togliatti, Relatore, spiega che, a suo parere, deve essere protetta dallo Stato l'attività economica che si estrinseca col lavoro, mentre altre attività non sono considerate allo stesso modo.

Lucifero, Relatore, osserva che dovrebbe tranquillizzare la Sottocommissione il fatto che, sebbene partiti da presupposti molto lontani, egli e l'onorevole Togliatti hanno finito con lo scegliere presso a poco la medesima formula. Ciò dimostra che il lavoro, da qualunque punto di vista lo si consideri, rappresenta nella società moderna qualche cosa di sacro; e quindi riconosce l'opportunità di affermarne in questa sede la tutela. Si rende poi conto dell'intendimento dell'onorevole Togliatti di dare una protezione preminente al lavoro e particolarmente al lavoratore, al quale, nella società così come oggi viene concepita, manca quella possibilità di auto-protezione che invece hanno altri fattori della produzione.

[...]

Mastrojanni fa presente che per il solo fatto che lo Stato obbliga a lavorare, è tenuto a proteggere l'individuo nell'esplicazione del suo lavoro; quindi la formula proposta dall'onorevole Togliatti: «Il lavoro, nelle sue diverse forme, è protetto dallo Stato» non va intesa, a suo parere, come una ripetizione di tale concetto, ma nel senso che lo Stato, tra tutti i fattori della produzione, predilige il lavoro. Se questa interpretazione è esatta, prospetta l'opportunità che tale affermazione venga fatta in modo esplicito.

[...]

Dossetti è favorevole alla formula, proprio per il motivo accennato dall'onorevole Mastrojanni, cioè che il lavoro, tra i diversi fattori della produzione, deve essere quello prediletto dallo Stato.

[...]

Il Presidente **Tupini**. (...) Rileva che, procedendo oltre nell'esame degli articoli, a questo punto vi è l'articolo 3 proposto dall'onorevole Lucifero, che è del seguente tenore: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per svolgere una attività economica o per tutelare comuni interessi».

²² Ottavio Mastrojanni, Gruppo dell'Uomo Qualunque

Lo stesso concetto è riprodotto nell'articolo 4, della proposta dell'onorevole Togliatti, che è la seguente: «I lavoratori hanno diritto di associarsi liberamente per la tutela del loro lavoro e la conquista di migliori condizioni di remunerazione e di esistenza.

«È contraria alla legge ogni azione che tenda in qualsiasi modo a limitare questo diritto.

«La legge assicura ai lavoratori il diritto di sciopero».

La questione dello sciopero è accennata nell'articolo 4, della proposta dell'onorevole Lucifero, la quale dice: «Lo Stato può intervenire per la pacifica risoluzione delle controversie del lavoro, ivi comprese quelle attuantesi per via di sciopero o di serrata. Lo sciopero o la serrata che turbino gravemente l'ordine pubblico o intralcino l'ordinato svolgimento della vita economica e politica dello Stato possono essere dichiarati illegali».

Prima Sottocommissione

11 ottobre 1946

Proseguimento della discussione sui principî dei rapporti sociali (economici)

[...]

Togliatti, Relatore, comunica che ieri si è incontrato con gli onorevoli Lucifero e Dossetti e con essi ha confrontato le due diverse formulazioni, cercando di venire ad un accordo che soddisfacesse ambo le parti. Per un lato l'opera è stata facile e si è giunti alla seguente formulazione unica, la quale si riferisce al diritto di associazione economica, cioè sindacale:

«È garantita a tutti i cittadini la libertà di associarsi per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica». Questa formula potrebbe senz'altro essere presentata alla discussione della Commissione quale risultato concorde delle vedute dei tre correlatori.

I dissensi invece sono sorti quando si è trattato delle successive formulazioni, e precisamente quando si è discussa l'affermazione contenuta nella sua proposta che tendeva a garantire una difesa speciale del diritto di associazione sindacale, in quanto si è affermato che ogni azione che tenda in qualsiasi modo a limitare questo diritto è contraria alla legge. Su questo punto occorrerà pertanto discutere in maniera approfondita in sede di Sottocommissione.

Viene poi la questione del diritto di sciopero. Non vi è stato dissenso fra i correlatori circa l'affermazione che la legge assicura ai lavoratori il diritto di sciopero. Il dissenso è sorto su una questione subordinata, e precisamente sul diritto di serrata e sugli eventuali limiti del diritto di sciopero. A tale riguardo, nega che si possano mettere sullo stesso terreno il lavoratore ed il proprietario dei mezzi di produzione, per quanto riguarda la messa a disposizione della collettività dei mezzi materiali di produzione.

Osserva che da parte dell'onorevole Lucifero veniva presentata una formula che tendeva a limitare il diritto di sciopero, senza dire a quale organismo od organo del potere esecutivo o del potere legislativo era data facoltà di dichiarare illegali determinati scioperi, i quali turbassero l'ordine pubblico o l'ordinario svolgimento della vita economica e politica dello Stato.

Da parte dell'onorevole Dossetti, poi, era stata presentata una eguale esigenza, ma in forma molto attenuata. Ritiene che l'onorevole Dossetti volesse limitarsi a mettere in dubbio il diritto di sciopero illimitato per determinate categorie di funzionari dello Stato. Quindi il concetto dell'onorevole Dossetti non è quello dello sciopero che intralci l'ordinato svolgimento della vita economica, quale era l'intendimento dell'onorevole Lucifero.

[...]

Mastrojanni dichiara che il problema deve essere affrontato *ab imis*. Fino ad oggi si è affermato in modo apodittico che il lavoro è tutelato dallo Stato, che il cittadino ha il dovere e il diritto al lavoro, che deve essere data al lavoratore una giusta retribuzione con la quale possa soddisfare le esigenze proprie e della famiglia.

Ora sono state prospettate situazioni particolari, le quali rappresentano piuttosto l'esercizio di un diritto che non l'affermazione di un diritto. Se si vuole giungere all'esercizio del diritto — materia che non trova la sua sede adatta nella Costituzione — l'oratore ritiene opportuno qualche chiarimento.

Domanda perciò per quali ragioni si ritiene necessario ribadire il concetto, della libertà di associarsi per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica. Pensa che lo scopo sia quello di mettere in evidenza la preoccupazione costante, ed il particolare interessamento che lo Stato deve avere per garantire le condizioni dei lavoratori; ma, di fronte all'eguaglianza dei cittadini davanti allo Stato, questa particolare affermazione deve avere per lo meno un presupposto esplicativo che consenta l'inserzione di questa formula. Se il presupposto non c'è, la formula è superflua. Se poi si volesse stabilire quali sono i diritti dei lavoratori per il raggiungimento di quei fini che già sono stati assicurati con la Costituzione, tale materia troverà la sua sede naturale non nella Costituzione, ma in un Codice del lavoro.

Togliatti, Relatore, (...). Alle obiezioni sollevate dall'onorevole Mastrojanni, e alla sua domanda perché si debba affermare questo diritto di associazione sindacale dopo aver già affermato il diritto di associazione in generale, risponde che si deve affermare questo diritto di associazione sindacale perché si sta scrivendo un capitolo della Costituzione che andrà sotto il titolo dei diritti economico-sociali del cittadino. È necessario quindi, in questa sede, precisare la libertà di associazione, in quanto essa viene garantita particolarmente per raggiungere l'obiettivo della difesa e del miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica. (...) Si tratta di difendere e migliorare le condizioni dei lavoratori e non di peggiorarle, cioè di non far gravare sul lavoro il peso di un'organizzazione la quale impedisca il miglioramento delle condizioni di lavoro. Ora nella formulazione proposta si garantisce la libertà di associarsi per il miglioramento delle condizioni di lavoro; ma, se si costituisse un'associazione per impedire il miglioramento delle condizioni di lavoro, lo Stato dovrebbe esaminare qual è la posizione di tale associazione, e nel caso potrebbe dichiararla illegale.

Ricorda che alla Costituente francese è stato presentato un testo con il quale si progetta di garantire i lavoratori contro l'attività di associazioni che tendano a svilire il valore del lavoro e a peggiorare le condizioni dei lavoratori. In questo spirito i Relatori hanno formulato l'articolo, il quale è coerente con quanto è stato affermato fin dal primo giorno in cui la Commissione si è riunita.

Lucifero, Relatore, dichiara che, se la questione del diritto sindacale fosse stata sottoposta all'esame della prima Sottocommissione, egli avrebbe proposto di demandarla alla competenza della terza Sottocommissione, poiché è materia di regolamentazione.

Il problema sindacale è complesso ed investe la questione se debba il sindacato essere uno o plurimo. Dichiara, per suo conto, di essere favorevole al sindacato unico.

Concorda con l'onorevole Mastrojanni nel considerare l'articolo superfluo, ma fa presente di averlo accettato poiché esso portava nella Costituzione un'affermazione esplicita della libertà di associarsi sindacalmente. Ricorda che la precedente Costituzione garantiva già la libertà di associazione, e, nonostante ciò, in un determinato periodo le associazioni furono vietate. Ora, visto che la giurisprudenza insegna qualche cosa, è bene affermare categoricamente che questo genere di associazioni per la difesa e la tutela economica sono associazioni lecite e garantite dalla legge.

[...]

La Pira riafferma il principio che l'associazione sindacale non è una qualsiasi associazione, ma diventa, nella concezione moderna dello Stato, un elemento strutturale dell'ordinamento sociale.

In una Costituzione è essenziale l'affermazione del diritto di queste associazioni, perché esse rappresentano un elemento strutturale del nuovo tipo di Stato. È qui che appare la diversità di concezione che c'è tra la sua tesi e la tesi dell'onorevole Mastrojanni.

[...]

Ndc: dopo l'approvazione del testo relativo al diritto di associazione sindacale, la seduta prosegue sul tema del diritto di sciopero.

[...]

Lucifero, Relatore, dichiara che senza dubbio si deve ammettere il diritto dei lavoratori di servirsi dell'arma dello sciopero per difendere i loro interessi, ma non si deve negare agli altri fattori della produzione il diritto di poter difendere anch'essi i propri interessi.

Se si deve ammettere l'esistenza di uno Stato classista, concezione che l'oratore non accetta, non è giusto che si debba porre una classe alla mercé dell'altra, senza una possibilità di difesa.

[...]

Prima Sottocommissione

15 ottobre 1946

Prosegue la discussione sul diritto di sciopero

[...]

Il Presidente **Tupini** domanda all'onorevole Lucifero se egli insiste anche sulla proposta di includere nella Costituzione il diritto di serrata.

Lucifero, Relatore, risponde che, nel nuovo Stato delineato dalla Costituzione, sciopero e serrata vengono a coincidere, in quanto lo Stato è Stato di lavoratori ed il lavoro non è solo un diritto ma anche un dovere. Tutti i cittadini, quindi, sono lavoratori, dal consigliere delegato di una società industriale all'operaio. Perciò lo sciopero deve essere riconosciuto e all'operaio dirigente e a quello subordinato.

[...]

Il Presidente **Tupini** comunica che l'onorevole Lucifero ha presentato la seguente proposta: “È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero. Eguale diritto vale per la serrata”.

[...]

Il Presidente **Tupini** pone ai voti la proposta dell'onorevole Lucifero di sancire nella Costituzione anche il diritto alla serrata.

Moro dichiara che voterà contro la proposta dell'onorevole Lucifero per ragioni politiche, inquantochè in uno Stato progressivo a base sociale è inammissibile il diritto dei produttori di negare il lavoro.

Basso dichiara che voterà contro, perché votare il diritto di serrata vorrebbe dire andare contro lo spirito della Costituzione, per il quale tutto il nuovo Stato deve tendere al miglioramento delle condizioni di lavoro.

Mancini²³ dichiara che voterà contro il diritto di serrata, perché questa è un delitto e come tale dovrebbe essere contemplata nel nuovo Codice penale che si sta preparando.

(Ndc: la proposta Lucifero viene respinta).

²³ Pietro Mancini, Gruppo Socialista

***Dal lavoro all'assistenza. Povertà come inabilità al lavoro
(e povertà di lavoro)?***

*Terza Sottocommissione
11 settembre 1946*

Inizio della discussione generale sul diritto all'assistenza a partire dalla relazione dei Giuseppe Togni ²⁴.

Ndc: la formula proposta da Togni prevede sostanzialmente questi due punti:

“Dal lavoro consegue il diritto all'assistenza materiale in caso di malattia, di infortunio, di perdita della capacità lavorativa, di disoccupazione involontaria.

Ogni essere che, a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale, della situazione economica, si trovi nella impossibilità di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettività mezzi adeguati di assistenza.”

[...]

Noce Teresa, pur essendo d'accordo sulle premesse del relatore, ritiene opportuna una specificazione circa i concetti di assistenza e di previdenza. Il diritto nei riguardi della previdenza è di natura diversa da quello che si riferisce all'assistenza. Chi lavora e paga i contributi alla previdenza, ha un diritto a questa forma assicurativa; ma c'è poi una categoria di cittadini che non paga contributi, pur avendo diritto ad una assistenza, della quale devono essere precisati i limiti.

Con la formula proposta dal relatore sorge il dubbio se il legislatore voglia far rientrare una numerosa serie di cittadini tra coloro che hanno diritto all'assistenza o meno. Si tratta di quelle persone che non fanno un lavoro salariato e in modo particolare delle madri di famiglia, delle cosiddette casalinghe, le quali, pur non facendo un lavoro salariato, sono utili alla collettività, in quanto hanno cura dell'allevamento dei bambini.

Ritiene quindi che i due concetti vadano distinti e precisati, anche per una questione di dignità umana. Diversa è la condizione di chi lavora e ha sempre lavorato; questi, in caso di malattia, di invalidità, di vecchiaia, ha diritto all'assistenza o alla pensione per quello che ha fatto o per quello che ha pagato; non si tratta qui di una pura e semplice assistenza da parte della collettività.

[...]

Noce Teresa insiste sulla opportunità di una specificazione nel senso indicato, che è consigliata sia da ragioni pratiche che da ragioni morali. La distinzione tra previdenza ed assistenza implica la precisazione che l'assistenza va data anche a tutte le persone che non godono della previdenza.

[...]

Fanfani è d'avviso che, sia nella relazione dell'onorevole Togni, che nei discorsi pronunziati da altri colleghi, vi sia stata la preoccupazione di trovare un ponte fra l'articolo già approvato sul diritto al lavoro e l'articolo proposto sul diritto all'assistenza; e ritiene che sarebbe necessario inserire fra i due articoli una norma che garantisca, oltre al diritto al lavoro, un minimo di retribuzione in relazione allo sforzo e alle necessità dei lavoratori.

²⁴ Giuseppe Togni, Gruppo Democratico Cristiano

Propone quindi i seguenti due articoli:

Art. 1.

Ogni lavoratore ha diritto ad un reddito proporzionato al suo sforzo ed alle sue necessità personali o familiari. La Repubblica predisporrà il godimento di questo diritto con norme sulle retribuzioni familiari e previdenziali.

Art. 2.

Ogni cittadino che a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale, della situazione economica, si trovi nell'impossibilità di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettività mezzi adeguati per vivere, garantiti dalle assicurazioni sociali e dalle istituzioni di assistenza.

[...]

Togni, relatore. (...) Si è limitato a prendere in considerazione l'assistenza e la previdenza, due aspetti che ritiene cioè molto vicini l'uno all'altro, la cui distinzione è stata sottolineata dall'onorevole Noce. La previdenza deriva dal lavoro effettuato; l'assistenza è una forma generica di intervento della collettività. La prima è volontaria (anche quando la legge la impone), perché vi è il concorso economico diretto del lavoratore; la seconda non è volontaria, ma dipende dalla iniziativa della collettività.

Rileva che la parola «assistenza» di cui al secondo comma (Ndc: parola utilizzata al primo punto da noi indicato), va intesa nel senso di previdenza; ma osserva che sarebbe stato improprio usare questa parola, perché si tratta di assistenza che deriva dal lavoro, dal fatto cioè che quel determinato individuo ha svolto un'attività lavorativa che in un determinato momento non può più esplicitare a causa di malattia, di infortunio, di perdita della capacità lavorativa o di disoccupazione involontaria.

Il terzo comma (Ndc: secondo punto) invece riguarda l'assistenza in genere, e in questo caso la parola «assistenza» significa mezzo per vivere ed è quella che la collettività compie nei confronti di quel notevole numero di persone che sono impossibilitate a vivere col reddito del proprio lavoro, perché non hanno la possibilità di lavorare in quanto costituzionalmente inadatte al lavoro.

È una materia destinata a svilupparsi ampiamente e a diffondersi col progredire della civiltà; perciò egli si è limitato ad affermare questo diritto generale che ritiene ben definito.

L'onorevole Noce ha parlato delle donne casalinghe; osserva che questa categoria è compresa in tutti e due i casi, perché, se si tratta di lavoratrici, beneficeranno dell'assistenza in caso di malattie, infortuni ecc., a norma del secondo comma; se invece sono buone madri di famiglia e non impiegate, rientrano in quanto è stabilito nel terzo comma. Non vede quindi la necessità di stabilire una voce particolare.

Prima Sottocommissione

9 ottobre 1946

Proseguimento della discussione sui principi dei rapporti sociali (economici)

[...]

Dossetti rileva anzitutto che nell'articolo da lui proposto, il quale, come ha fatto rilevare il Presidente, tiene anche conto del testo dell'articolo approvato dalla terza Sottocommissione, si fa una distinzione strettamente tecnica tra previdenza e assistenza.

Esponde poi, per inquadrare meglio gli elementi che hanno concorso a formare l'articolo, lo sviluppo logico dei concetti nei diversi articoli successivamente approvati su questa materia: all'affermazione del diritto e del dovere da parte del cittadino di svolgere un'attività, segue quella che garantisce a chi lavora una retribuzione che gli assicuri un'esistenza libera e dignitosa; quindi si tiene conto dell'ipotesi di chi, per cause indipendenti dalla sua volontà, si trova ad un certo momento nell'impossibilità di lavorare e quindi di provvedere a sé e alla famiglia, ipotesi considerata nel primo comma dell'articolo

approvato dalla terza Sottocommissione, infine si fa riferimento al caso dell'impossibilità radicale di svolgere un'attività lavorativa la quale rende necessaria la garanzia dell'esistenza, a cui segue un rinvio generico alla legislazione sociale per tutte quelle materie che devono essere sancite con norme di legge.

A suo parere, il rinvio generico alla legislazione sociale, incluso nella proposta dell'onorevole Lucifero, non risponde sufficientemente ed adeguatamente al concetto che si vuole esprimere, perché è anche necessario vincolare il legislatore, cosa che fa il testo da lui proposto in sede costituzionale, al riconoscimento di un diritto ad un minimo vitale per il lavoratore che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nell'articolo.

*Assemblea Costituente
6 maggio 1947*

Prosecuzione della discussione generale del Titolo terzo della Parte prima del Progetto “Rapporti economici”

Cairo²⁵. (...)] All'articolo 34 (Ndc: diventerà il 38 del testo definitivo) si stabilisce il diritto del lavoratore al mantenimento e all'assistenza sociale. Ora il diritto al mantenimento sembra a me che possa essere ritenuto troppo impegnativo da un lato e troppo restrittivo dall'altro. Meglio si sarebbe fatto usando la dizione: «diritto all'assistenza economica e sociale» (...).

Medi.²⁶ (...) Fra questi articoli ve n'è uno in particolare, l'articolo 34, che la Commissione ha così formulato: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari di vita, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale».

Questo articolo dice molto, ma io ho pensato di dare ad esso un senso ancora più alto e più generale. Noi ci troviamo di fronte al cittadino, il quale deve provvedere alla propria vita ma, per circostanze che non dipendono dalla sua specifica volontà (quindi non colpevole) questo cittadino, ripeto, o per ragioni di lavoro, o per ragioni di natura, o per ragioni di disposizioni, per disgrazia, per età, per malattia, in un certo momento può trovarsi nella impossibilità di provvedere alla propria vita. Amici, basta dire questo: che il cittadino si trova nella impossibilità di provvedere alla propria vita. (...)

Perciò, con questo concetto, io ho proposto un emendamento molto semplice che rientra nello spirito della Commissione, ma che vuol esprimere questa sensibilità umana e dignitosa.

«Ogni cittadino che non abbia la possibilità di provvedere alla propria esistenza, conforme alla dignità umana, ha diritto ad adeguate forme di assistenza».

*Assemblea Costituente
10 maggio 1947, seduta pomeridiana
Prosecuzione dell'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte prima del progetto di
Costituzione: «Rapporti economici».*

[...]

Ghidini, *Presidente della terza Sottocommissione*. (...) C'è il 33-bis dell'onorevole Medi che dovrebbe ora sostituire l'articolo 34.

²⁵ Arrigo Cairo, Gruppo Socialista dei Lavoratori Italiani.

²⁶ Enrico Medi, Gruppo Democratico Cristiano.

Suona così: «Ogni cittadino che non abbia la possibilità di provvedere alla propria esistenza conforme alla dignità umana, ha diritto ad adeguate forme di assistenza». Questo 33-*bis* dell'onorevole Medi (...) ha di particolare che parla di «ogni cittadino» mentre l'articolo 34 proposto dalla Commissione parla di «ogni cittadino inabile al lavoro». C'è una differenza: è più ampio. Ma questa maggiore ampiezza è in contrasto collo spirito e coll'oggetto della disposizione. Il Titolo III è il titolo «Lavoro».

Quindi, se è vero che dobbiamo rimanere nel tema, non possiamo accettare la modificazione proposta dall'onorevole Meda. Essa è tale da cagionare fin d'ora delle incertezze di interpretazione, che avrebbero delle ripercussioni inevitabili nella legislazione ordinaria che dovrà ispirarsi alla Costituzione (...).

(...)

Presidente Terracini.²⁷ Prego gli onorevoli colleghi che hanno presentato emendamenti di dichiarare se intendono mantenerli.

Onorevole Medi, ella ha proposto, in relazione all'emendamento aggiuntivo proposto come articolo 33-*bis* di sopprimere il primo comma. Mantiene il suo emendamento?

Medi. Lo mantengo, perché esprime gli stessi concetti esposti dalla Commissione, ma è maggiormente comprensivo di tutte le categorie che rappresentano un mondo di dolore e di miseria, al quale intendiamo andare incontro con senso di cristiana fraternità.

[...]

Medi. Chiedo alla Commissione se ritiene opportuno di includere nel testo accettato (Ndc: “Ogni cittadino inabile e sprovvisto dei mezzi necessari alla vita ha diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale”) le parole: «conforme alla dignità umana» dopo le parole «dei mezzi necessari alla vita». In tal caso rinunzio al mio emendamento.

Presidente Terracini. Chiedo il parere della Commissione.

Ghidini, Presidente della terza Sottocommissione. Mi pare di aver già detto all'onorevole Medi che la frase «conforme alla dignità umana» è di un significato un po' incerto e di contenuto indeterminato.

Mi pare che non sia il caso di accettarla, tanto più che, accogliendo la formulazione proposta dall'onorevole Laconi ed altri, implicitamente vengono a cadere tutte le altre formulazioni.

[...]

(Ndc: nel corso della seduta l'emendamento Medi viene respinto).

²⁷Umberto Terracini, Gruppo Comunista

Lavoro “fondamento” della Repubblica democratica

Prima Sottocommission

18 ottobre 1946

Prosecuzione della discussione sui principi dei rapporti sociali (economici)

Il Presidente **Tupini** dichiara aperta la discussione sull'articolo seguente, ieri proposto dall'onorevole La Pira, e che dovrebbe essere collocato in testa alla serie degli articoli riguardanti il tema dei principi dei rapporti sociali ed economici: «Il lavoro è il fondamento di tutta la struttura sociale e la sua partecipazione adeguata negli organismi economici sociali e politici è condizione del loro carattere democratico». (...)

[...]

Dossetti, avendo concorso alla formulazione della proposta presentata dall'onorevole La Pira, precisa che con l'espressione: «Il lavoro è il fondamento di tutta la struttura sociale», si intende esprimere non semplicemente una constatazione di fatto, ma un dato costitutivo dell'ordinamento, un'affermazione cioè di principi costruttivi, aventi conseguenze giuridiche nella struttura del nuovo Stato.

[...]

Lucifero, Relatore, non avrebbe difficoltà ad accettare il concetto delle formulazioni proposte, ma si domanda se questo debba formare oggetto di un articolo della Costituzione, o non sia, invece, materia attinente, se mai, al preambolo della Costituzione, salvo a formulare in maniera più appropriata il concetto della importanza che il lavoro ha nella vita sociale e politica del Paese.

Nelle discussioni avvenute in seno alla Sottocommissione, ha notato che sul termine: «lavoro», e soprattutto sul termine: «lavoratori» non si è tutti d'accordo. Sul termine: «lavoro», è stato possibile arrivare ad un punto di intesa, mediante una casistica nella quale si è chiarito che determinate attività anche contemplative, dovevano essere considerate come socialmente utili. Tale punto di intesa è però soltanto formale ed il disaccordo, che è sostanziale, ricomparirà ancora quando si dovrà interpretare la Costituzione. Ad ogni modo, se si è raggiunto l'accordo sul termine: «lavoro», il disaccordo è totale quando si parla di: «lavoratori», quasi che tale termine non venisse da «lavoro». A suo parere, per esempio, non vi è dubbio che un monaco, il quale, pure svolgendo un'attività puramente contemplativa, compie un lavoro utile per la società, sia un autentico lavoratore. Non crede però che l'onorevole Togliatti sia dello stesso avviso.

Togliatti, Relatore, prega di non riaprire la discussione su di un articolo che è stato già approvato.

Lucifero, Relatore, non intende riaprire una discussione, ma terminandosi con l'articolo in esame la parte di Costituzione che riguarda i problemi sociali ed economici sulla quale è stato Relatore, ha tenuto a porre in evidenza che non si è raggiunto l'accordo sulla portata del termine: «lavoratori». Tale fatto riveste una specifica importanza, in quanto la partecipazione del lavoro negli organismi economici non avviene direttamente, ma per rappresentanza attraverso il lavoratore.

Ora, a suo giudizio, il dirigente di un'azienda, l'agrario o il consigliere di una società anonima, sono dei lavoratori, e, dato che attualmente la funzione capitalistica, sia pure regolamentata e controllata, continuerà a sussistere, pure la relativa attività dovrebbe essere considerata come lavorativa, nel senso che anche il capitalista è un lavoratore. Dubita, però, che questo suo modo di vedere sia condiviso da tutti e che si tenda piuttosto a stabilire una sperequazione tra i vari fattori della produzione. Ritiene invece che tutti coloro che partecipano alla produzione siano «lavoratori» (meno l'azionista puro, gli inabili e i malati), dal presidente del consiglio di amministrazione fino all'ultimo usciere della società.

Stabilito il principio che tutti sono lavoratori, in quanto uomini, il lavoro, inteso come manuale, non deve considerarsi preminente sugli altri fattori della produzione. Perciò, se da qualche parte si vuole distinguere il lavoratore del capitale dal puro prestatore d'opera, dichiara di non potere essere d'accordo circa la formulazione proposta, perché approvarebbe un principio contrario alla sua concezione ugualitaria, che è la base di tutto il suo credo politico.

Concludendo, ritiene che un articolo di tal natura sarebbe pleonastico e pericoloso. Non ha nulla in contrario che esso venga messo nel preambolo della Costituzione, ma non può accettarlo come articolo della Costituzione stessa.

[...]

Assemblea Costituente

12 marzo 1947

Proseguimento della discussione generale del Progetto di Costituzione

[...]

Ruini, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. [...] Allora, perché avremmo dovuto rifiutarci a riconoscere che la nuova Costituzione è basata sul lavoro e sui lavoratori? Parlando di lavoratori, noi intendiamo questo termine nel senso più ampio, cioè comprendente il lavoratore intellettuale, il professionista, lo stesso imprenditore, in quanto è un lavoratore qualificato che organizza la produzione, e non vive, senza lavorare, di monopoli e di privilegi. Sono cieche le correnti degli imprenditori che non rivendicano — se sono ancora in tempo lo dirà la storia — la loro vera funzione ed il titolo glorioso di lavoratori. Perché dobbiamo avere paura del nome e dei diritti del lavoro?

[...]

Assemblea Costituente

13 marzo 1947

Proseguimento della discussione generale del Progetto di Costituzione

[...]

Crispo.²⁸ Propongo, adunque, di dire all'articolo 1: «L'Italia è una Repubblica parlamentare, ordinata democraticamente, secondo il principio della sovranità popolare, nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi».

Per le ragioni già espresse, s'intende che nemmeno il 1° capoverso dell'articolo 1, possa, per me, essere approvato. Esso dice: «La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Ora, a me sembra evidente che si voglia affermare un principio classista. Spiego subito il mio pensiero.

Se non è possibile configurare una qualunque convivenza umana, che non sia basata sul lavoro, non mi pare, d'altra parte, si possa dire che il lavoro è il fondamento d'una Repubblica.

Fedeli.²⁹ L'ozio.

Crispo. Come può attribuirmi tale idea? Intendo dire che il lavoro non è il fondamento della Repubblica, in quanto col lavoro concorrono altri fattori, i quali sarebbero negati nella unilateralità dell'affermazione contenuta nel 1° capoverso.

Con la stessa logica di quel capoverso si potrebbe, per esempio, anche dire che fondamento della Repubblica è la religione, e forse i democristiani amerebbero che si dicesse questo.

²⁸ Amerigo Crispo, Gruppo Liberale

²⁹ Armando Fedeli, Gruppo Comunista

Cingolani.³⁰ No; non è vero.

Crispo. O si potrebbe dire...

Fedeli. Il latifondo è la base della Repubblica!

Crispo. ...che La Repubblica ha per fondamento la giustizia, o anche la ragione.

Rubilli.³¹ Quale ragione?

Crispo. Quella del signor Voltaire, il quale diceva che solo per opera della ragione l'uomo è perfettibile, perché essa combatte l'*esclavage de l'esprit*.

Una voce a sinistra. Tutte queste belle cose, senza il lavoro, non fanno niente: questa è la faccenda.

Crispo. Ora, altra cosa è dire che i problemi del lavoro non possono non interessare profondamente l'ordinamento giuridico di uno Stato, o che occorre porsi il problema costituzionale del lavoro, in rapporto alla funzione sociale, alla dignità e alla tutela di esso, e anche in rapporto alle possibilità di sviluppo della posizione del lavoro nell'ordinamento sociale, ed altra cosa è dire che il lavoro è il Fondamento della Repubblica, poiché il lavoro non costituisce, e non può costituire -esso solo - il fondamento di una Repubblica.

Egli è per questo che io colgo nella formula usata nel 1° capoverso un concetto classista, sì che mi sembra si voglia come preconizzare l'assunzione alla direzione della cosa pubblica di quella classe di lavoratori che, attraverso la conquista proletaria, dovrebbe sovrapporsi alle altre classi.

Una voce a sinistra. È un sofisma.

Crispo. No, non sono sofismi questi. Il vostro Stato s'intende non come una Repubblica di tutti i lavoratori, ma come una Repubblica di operai e di contadini. (*Proteste a sinistra*).

Una voce a sinistra. Anche gli intellettuali: la conosce lei la Costituzione sovietica?

Crispo. Non ne parlerei, se non la conoscessi.

Una voce a sinistra. Allora s'è sbagliato: la legga un'altra volta.

Crispo. Non è vero: gl'intellettuali, per esempio, vi sono considerati come «strato» delle altre due classi.

Una voce a sinistra. È vecchia questa storia.

Crispo. Ma riproduce fedelmente il pensiero di Marx, tanto che mi sono sempre domandato come mai Marx avesse negato un posto agli intellettuali nella società da lui descritta, mentre poi il movimento proletario, per lo meno alle sue origini, non è che un movimento squisitamente intellettuale.

Le osservazioni fatte finora possono essere riassunte e concretate nel seguente emendamento:

«L'Italia è una Repubblica parlamentare, ordinata democraticamente secondo il principio della sovranità popolare, nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi. Il lavoro, nelle sue varie manifestazioni, concorre all'organizzazione politica, economica, sociale della Repubblica». (*Commenti — Interruzioni*).

Fedeli. Al lavoro lasciate un posticino!

Presidente **Terracini.** Onorevole Fedeli, per favore, non interrompa!

Onorevole Crispo, sarebbe stato preferibile che ella avesse presentato il suo emendamento quarantott'ore fa.

È essenziale che in sede di discussione generale dei titoli non si presentino e non si commentino gli emendamenti; altrimenti si sposta completamente la procedura. [...]

Moro (Ndc: illustra gli articoli 1, 6 e 7 delle disposizioni generali del Progetto. Diventeranno gli articoli 1, 2, 3 del testo definitivo).

³⁰ Mario Cingolani, Gruppo Democratico Cristiano

³¹ Alfonso Rubilli, Gruppo Liberale

[...] questa ideologia, questa sana accettabile ideologia che io ho racchiuso nelle due espressioni - libertà e giustizia sociale - si ritrova in questi tre articoli della Costituzione che noi esaminiamo e viene espressa come una indicazione dei fini del nostro Stato, del volto storico che assume la Repubblica italiana. Indubbiamente una indicazione di questo genere è indispensabile. Non avremmo ancora detto nulla, se ci limitassimo ad affermare che l'Italia è una Repubblica, o una Repubblica democratica. Occorre che ci sia una precisazione intorno ad alcuni orientamenti fondamentali che storicamente caratterizzano la Repubblica italiana.

Io, per questo, avevo proposto al nostro amabile Presidente della Commissione, onorevole Ruini, che i tre articoli, il primo, il sesto ed il settimo, fossero congiunti insieme, in quanto mi pareva che essi concorressero, da punti di vista diversi, a caratterizzare il volto storico dello Stato italiano. Sono prevalse altre ragioni, che sono ottime e dinanzi alle quali mi inchino, ma non volevo dimenticare questa mia modestissima proposta, la quale riconferma la mia vecchia idea che si tratti di articoli unitariamente confluenti per definire il carattere storico della Repubblica italiana.

Questi tre pilastri, sui quali mi pare che posi il nuovo Stato italiano sono: la democrazia, in senso politico, in senso sociale ed in senso che potremmo chiamare largamente umano.

(...)

Vengo ora all'altra parte dell'articolo 1: «La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Permettetemi su questo punto di ricordare, in quanto membro della Commissione, la storia di questo articolo, anche per contribuire a chiarirne il senso e a dissipare alcuni dubbi che già sono affiorati, in seno soprattutto alla Commissione dei 75. Ricordo che questo articolo in sostanza fu proposto dal nostro amico La Pira il quale, nel suo slancio generoso, nel suo desiderio di contribuire in ogni modo all'affermazione più piena della dignità umana, vagheggiava di inserire nella Costituzione un articolo nel quale fosse consacrato quello che egli chiamava lo *status* del lavoratore, cioè una condizione giuridica particolare dell'uomo che lavora e che doveva essere considerata fondamento di diritti. Furono fatte a questa proposta dell'amico La Pira alcune obiezioni, che in realtà non erano fondate, e, nella dinamica dei lavori per la Costituzione, questa proposta, che pure aveva trovato una prima articolazione, fu fatta cadere. Restò, di quella formulazione primitiva, questa idea che evidentemente è un'idea cristiana, un'idea democratica, che cioè bisogna dare al lavoro una particolarissima considerazione, che bisogna impegnare la nuova democrazia italiana in questo processo di elevazione dei lavoratori e di partecipazione la più piena dei lavoratori stessi all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese. Questo il senso della disposizione: un impegno cioè del nuovo Stato italiano di proporsi e di risolvere nel modo migliore possibile questo grande problema, di immettere sempre più pienamente nell'organizzazione sociale, economica e politica del Paese quelle classi lavoratrici, le quali, per un complesso di ragioni, furono più a lungo estromesse dalla vita dello Stato e dall'organizzazione economica e sociale. Nessun intento di esclusione pertanto. Non si voleva, da parte dei proponenti dichiarare che questa qualifica, intesa in senso stretto, come è indicato nell'articolo, fosse la condizione indispensabile per essere considerati cittadini e trattati come tali. Il problema della cittadinanza, cioè della pienezza dei diritti civili e politici, è risolta dalla prima parte dell'articolo 1, in quanto dichiara: l'Italia è Repubblica democratica, cioè stato di tutti i cittadini e risolta dagli altri due o tre titoli della prima parte di questa Costituzione, nei quali si tratta dei cittadini nel senso più largo dell'espressione. Si poneva semplicemente un problema di carattere strettamente politico, indicando come una meta di notevole importanza nella costruzione del nuovo Stato, questa, cioè, di dare accesso in modo reale, pieno e costruttivo, alle forze lavoratrici nella vita del nostro Paese.

Ed io ricordo di più che questa proposta La Pira — chiamiamola così — venne presentata in contrapposto amichevole ad altra proposta dell'onorevole Togliatti, quella alla quale egli si riferiva ancora qualche giorno fa nel suo notevole intervento, in sede di discussione generale, quando

domandava ancora che la Repubblica democratica italiana fosse qualificata come Repubblica di lavoratori. Ed assicurava, colla consueta amabilità, l'onorevole Togliatti che tale espressione non doveva essere intesa in nessun modo in senso classista, ma voleva indicare soltanto la convergenza di tutte le forze produttive verso questo punto di incontro, il lavoro, che permette alla Repubblica italiana di essere qualificata, senza esclusioni, come Repubblica di lavoratori.

Ed indubbiamente la suggestione che una simile espressione può avere per un cristiano, in quanto eccita la sua sensibilità tradizionale per la sorte della dignità umana e per la sorte delle classi meno abbienti e più sfortunate, può essere grande. Ma vi era da parte nostra, in sede politica, una considerazione da fare: che quella espressione, sia pure chiarita così nettamente dell'onorevole Togliatti, avrebbe assunto fatalmente un significato classista.

Ed ecco la nostra contro-proposta, che salva di quella dell'onorevole Togliatti la sostanza, assegnando allo Stato italiano questa meta altissima di dare pienezza di vita sociale, politica ed economica alle classi lavoratrici.

Quindi, nessun significato di esclusione; soltanto un impegno della nuova democrazia italiana in questa strada di elevazione morale e sociale. E io credo che nessun uomo onesto, che segga in questa Assemblea — e, quindi, penso, nessuno tra noi — potrà respingere il significato di questa affermazione. Si potrà chiarire la sua portata, si potranno fare delle aggiunte, allo scopo di rendere indubbio che la cittadinanza democratica è cosa indipendente dalla qualifica di lavoro; ma non si potrà negare che il compito storico che sta dinanzi alla democrazia italiana, in quanto essa persegue il potenziamento della dignità umana, sia di immettere nella pienezza della vita del Paese le classi lavoratrici.

[...]

Assemblea Costituente

22 marzo 1947

Inizio dell'esame degli emendamenti agli articoli delle "Disposizioni generali"

[...]

Fanfani. L'articolo 1 del progetto è stato sottoposto a parecchie critiche, rivelate, del resto, dai vari emendamenti finora proposti. Sul primo comma i colleghi hanno rilevato l'ambiguità, nel momento storico attuale, della parola «democratica», donde i tentativi fatti per conto dei liberali dall'onorevole Crispo, per conto del fronte liberale dell'Uomo Qualunque dagli onorevoli Coppa e Rodinò, per conto dei vari partiti di sinistra dagli onorevoli Basso, Gullo e Togliatti, di accrescere la qualifica «democratica» o in senso parlamentare con qualche aggiunta specificata o, diciamo così, in senso lato laburista, con la qualifica di Repubblica democratica dei lavoratori.

(...)

In conclusione, i colleghi che hanno presentato gli emendamenti e anche gli altri colleghi che in circostanze diverse hanno toccato la materia di questo articolo del progetto, sostengono che l'articolo 1 non è omogeneo, non è proprio, non è sufficientemente sintetico. Tale sarebbe potuto divenire ove il primo comma avesse esaurito in una breve definizione della Repubblica l'enunciato di tutti i caratteri acquisiti dallo Stato dopo le rivoluzioni susseguitesesi dal 1789 in poi, aggiungendo anche quei caratteri che nelle più recenti rivoluzioni e nelle aspirazioni attuali dei popoli una Repubblica veramente democratica deve acquistare.

In più si chiedeva e si chiede che la sintetica definizione della Repubblica, contenuta nelle proposte per il primo comma, fosse seguita immediatamente dalla precisazione del detentore della sovranità.

Per raggiungere la perfezione occorrerebbe trovare una formula capace di immettere la sostanza del secondo comma già nel primo comma del primo articolo del progetto.

Queste considerazioni hanno spinto il collega Tosato e me ad una duplice operazione: contrarre i primi due comma in un unico comma e avvicinare, rendendo omogeneo tutto l'articolo, la materia del

primo a quella dell'attuale terzo comma.

Così è nato il nostro testo, accettato anche da altri colleghi di gruppi differenti dal nostro, testo che dice: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».

In questa formulazione l'espressione democratica vuole indicare i caratteri tradizionali, i fondamenti di libertà e di eguaglianza, senza dei quali non v'è democrazia. Ma in questa stessa espressione la dizione «fondata sul lavoro» vuol indicare il nuovo carattere che lo Stato italiano, quale noi lo abbiamo immaginato, dovrebbe assumere.

Dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui e si afferma invece che essa si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale. Quindi, niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico; ma affermazione del dovere d'ogni uomo di essere quello che ciascuno può, in proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune. L'espressione «fondata sul lavoro» segna quindi l'impegno, il tema di tutta la nostra Costituzione, come si può facilmente provare rifacendosi anche all'attuale formulazione della materia degli articoli 6 e 7 e più ancora degli articoli 30-44, cioè di quegli articoli che costituiscono il Titolo terzo della parte prima del nostro progetto. (...)

Non sarebbe completa l'espressione dell'emendamento sostitutivo, ove non si avvertisse che la contrazione da noi operata del secondo comma dell'articolo primo del progetto nella semplice espressione «fondata sul lavoro», poteva lasciare scontenti quanti avevano votato - ed io sono tra quelli - nella Commissione dei Settantacinque anche la dizione del progetto circa la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato.

Uno Stato si definisce nei suoi caratteri costitutivi e nella sua missione storica. La definizione della nostra Repubblica avviene nel primo comma dell'articolo primo, e se nello stesso articolo fosse compiuto un tentativo di definizione della missione storica della Repubblica, questa definizione in due o tre parole riuscirebbe monca e per ragioni di spazio e di collocazione forse si troverebbe fuori posto e perderebbe forza. Occorre quindi che la definizione della missione storica della nostra Repubblica abbia uno sviluppo adeguato e non si concluda sommariamente in poche parole dell'articolo primo. È per questo motivo che abbiamo pensato di far seguire a quell'articolo primo, così come è da noi suggerito, la materia contenuta negli articoli 6 e 7 del Progetto, trasportandola, con opportuni emendamenti rafforzativi e sveltitori, negli articoli due e tre.³²

In questa maniera riteniamo di poter rafforzare l'indicazione della novità e della missione storica della nostra Repubblica.

[...]

³² Testo che verrà approvato in via definitiva:

Art. 2: “La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

***L'Art. 46 della Costituzione:
la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle imprese,
un "diritto" pieno di problemi.***

Le discussioni all'Assemblea Costituente

Partecipazione dei lavoratori alle funzioni di “direzione” dell’impresa?

*Terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione,
1 ottobre 1946, seduta antimeridiana.
Inizio della discussione sull'intrapresa economica.*

Corbi ³³, *Relatore*, (...). Dà quindi lettura degli articoli (ndc: tratti dalla relazione Pesenti ³⁴, che Corbi sostituisce, tra i quali appunto il n. 6):

6°) per garantire lo sviluppo economico del Paese e per assicurare nell'interesse nazionale l'esercizio del diritto e delle forme di proprietà previste dalla legge, lo Stato assicura al lavoratore il diritto di partecipare alle funzioni di direzione dell'impresa, siano esse aziende private, pubbliche o sotto il controllo della Nazione;

(...)

Dominedò³⁵, *Correlatore*, (...). Il problema della partecipazione del lavoratore è comune alle imprese private ed alle pubbliche. Si può parlare di un partecipazionismo del lavoratore sotto diversi aspetti, trattandosi di fenomeno complesso; se ne può parlare in relazione alla titolarità dell'impresa e già se ne vedono alcune forme determinate nell'agricoltura e nell'industria, con gli istituti del riscatto e dell'azionariato. Ma questa partecipazione alla titolarità dell'impresa è l'ipotesi massima. La ipotesi media riguarda invece la partecipazione non alla comproprietà dell'impresa, ma alla sua gestione o alla direzione. Sente tale esigenza, ma la vorrebbe temperata con quella di dare, non al proprietario, bensì all'imprenditore, che è il *dominus* dell'impresa, i poteri che gli spettano in conseguenza della propria responsabilità. Per esempio, i consigli di gestione possono essere concepiti come organi di consulenza tecnica, come avviene per i comitati misti di produzione nell'ordinamento anglo-americano. Anche nell'ordinamento russo, con la modifica apportata nel 1934, i consigli di gestione sono stati, per quanto gli consta, o eliminati o circoscritti. Ritiene quindi che tali problemi particolari, oggetto di futura disciplina legislativa, andrebbero approfonditi prima che si pensi ad alcuna inserzione del principio in una norma costituzionale.

(...)

Colitto, (...). Anche inutile gli appare il sesto articolo in quanto, costituendo il diritto del lavoratore di partecipare alle funzioni di gestione o di direzione dell'impresa, o dell'una e dell'altra insieme, un limite al diritto di proprietà del datore di lavoro, già è stato stabilito che le leggi particolari determineranno i limiti della proprietà privata. Ad ogni modo l'articolo potrebbe essere formulato, ove si riconoscesse l'opportunità di inserirlo nella Costituzione, nel modo seguente:

«Il lavoratore, salvo che la legge disponga diversamente, ha il diritto di partecipare alle funzioni di gestione dell'impresa in conformità delle disposizioni che saranno dettate dalla legge».

Si eviterebbe così l'inutile enunciazione dei fini, cui si tende con il riconoscimento di tale diritto. La Costituzione deve affermare il diritto, senza indicare le finalità, cui si mira affermandolo.

³³ Bruno Corbi, Gruppo Comunista

³⁴ Antonio Pesenti, Gruppo Comunista

³⁵ Francesco Dominedò, Gruppo Democratico Cristiano

Corbi, relatore, (...). Ma, appunto per garantire l'opera, la funzione, il carattere di tale partecipazione, e perché non avvenga che essa snaturi completamente il suo significato o che si risolva in una turlupinatura (perché potrebbe avvenire che l'industriale o il datore di lavoro ricorressero a forme tali per cui forse sarebbe salvo il principio in riferimento alla Carta costituzionale, ma non sarebbe invece più salvo il principio dal punto di vista sostanziale), ritiene che, in definitiva, sia utile specificare le finalità della partecipazione dei lavoratori alla direzione dell'azienda. (...)

Una direzione in “condominio”?
Partecipazione dei lavoratori alla direzione o alla “gestione”?
Consigli di “efficienza” o anche Consigli di Amministrazione?
Partecipazione anche agli utili, fino a partecipare alla proprietà delle imprese?
O “controllo” dei lavoratori sulle imprese?
Una prima sistemazione del problema: partecipazione alla gestione.

*Terza Sottocommissione,
4 ottobre 1946, seduta antimeridiana,
proseguimento della discussione sul diritto di proprietà e sull'intrapresa economica.*

(...)

Togni si rende ben conto dell'esigenza fatta presente nella relazione Corbi e da tempo sentita nei rapporti di lavoro, di una diversa e maggiore partecipazione dei lavoratori alla vita e alle responsabilità aziendali, esigenza che si identifica nella legittima associazione dei lavoratori ad una diversa e più elevata loro condizione morale, sociale ed anche economica. È però ovvio che tale partecipazione deve essere conciliata con altre esigenze insopprimibili, sia di carattere economico che tecnico. Di carattere economico, perché non si deve perdere di vista l'esigenza della produzione, soprattutto in questa fase prevedibilmente lunga di assestamento dell'economia italiana, tendente ad evitare che la produzione stessa possa essere ritardata o comunque compromessa o pregiudicata da intralci e sovrastrutture, mentre deve essere facilitata dall'apporto di competenze tecniche, che possono derivare anche dalla massa dei normali lavoratori. Di carattere tecnico, cioè quella riguardante l'impossibilità o quanto meno il pregiudizio, che deriva all'azienda da una direzione in condominio. Bisogna su questo intendersi chiaramente, per non fare il danno della produzione e, quindi, della collettività e del Paese e per dare ai lavoratori — intesi nel senso più lato e quindi di tutte le categorie — delle soddisfazioni non puramente teoriche e platoniche, con l'aggravante di un'assunzione di responsabilità che in determinati casi può anche non essere rispondente alle possibilità dei lavoratori stessi.

Con questo intende meglio precisare che occorre tener presente l'esigenza di una direzione unica, pur affiancata dalla collaborazione e dalla consulenza di altri organi che possono essere opportunamente creati, ma che non debbono comunque sostituirsi nella direzione o costituirne un duplicato. Tuttavia ritiene che i lavoratori possano assumere un'utile funzione nella gestione aziendale ed avere la loro parte di responsabilità concretata attraverso la consulenza. Per tali motivi è d'opinione che nella formulazione non si possa usare il termine «consigli di gestione», che è equivoco e che va la di là sia nella forma che nella sostanza, degli scopi che si vogliono raggiungere. Gestione significa amministrazione e allora il consiglio di gestione non sarebbe che un doppiato del consiglio di amministrazione. Dovrà escogitarsi quindi un'altra formula, come ad esempio, «consiglio di consulenza» o altro.

Osserva, infine, che occorre indirizzare i lavoratori alla ricerca del meglio nel processo produttivo, alla

valorizzazione delle loro possibilità e capacità tecniche di competenza e di controllo nel rispetto delle superiori esigenze del complesso aziendale; e per ciò fare, si possono creare organismi che affianchino la direzione della impresa o il datore di lavoro a seconda della organizzazione aziendale esercitando un'opera di controllo, di suggerimento e di consulenza, che deve in certo modo anche consentire alla massa dei lavoratori di potere arrivare anche ai più alti gradi direttivi dell'azienda e nello stesso tempo mantenere nei diretti responsabili della produzione quel prestigio che deriva dall'esperienza e dalla responsabilità. Se il datore di lavoro seguirà i consigli e i suggerimenti, si avrà, attraverso questa forma di collaborazione, una maggiore partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda; in caso contrario il datore di lavoro, discostandosi dai suggerimenti, assumerà una maggiore responsabilità che lo impegnerà maggiormente e comunque lo obbligherà ad un più severo esame dei suoi atti e delle sue iniziative.

Noce Teresa³⁶ rileva che l'argomento in discussione è della massima importanza e richiama l'attenzione di tutto il popolo italiano; è quindi pacifico che un articolo su questo tema deve trovar posto nella Costituzione. Non concorda con le affermazioni dell'onorevole Togni e rileva che, se un difetto v'è nella formulazione dell'onorevole Corbi, è proprio l'omissione della dizione «consigli di gestione».

Pensa che non si possa equiparare il termine «gestione» all'altro «amministrazione», rilevando che alla parola «gestione» viene fatta precedere l'altra di «consigli» che, anche da un punto di vista etimologico, sta a indicare una funzione di consulenza.

L'argomento dei consigli di gestione è stato ampiamente discusso insieme con gli interessati - operai, tecnici, impiegati - e si è venuti nella conclusione che i consigli non debbono intervenire obbligatoriamente, ma debbono semplicemente «consigliare» la direzione dell'azienda. Può darsi che il termine non sia esatto, ma il senso è questo: la «gestione» è stata anche estesa dal settore amministrativo al campo tecnico e produttivo. Gli operai, i tecnici, gli impiegati sono tutti d'accordo nel ritenere che nel processo produttivo vi sia qualche manchevolezza e si commettano a volte errori che vanno a danno dei lavoratori; ecco perché viene richiesta l'istituzione dei consigli di gestione. Rileva che attualmente in Italia quegli industriali che hanno aderito alla costituzione dei consigli di gestione ne sono rimasti soddisfatti, mentre dove i consigli sono stati osteggiati, la produzione non va avanti.

Concludendo, propone che all'articolo dell'onorevole Corbi, si aggiungano in fine, dopo le parole «sotto il controllo della Nazione», le altre: «mediante l'istituzione di consigli di gestione, dove siano rappresentati operai, tecnici ed impiegati per il controllo della produzione, nell'interesse di tutta la collettività».

(...)

Togni (...). Con i termini di gestione, amministrazione, consulenza, non si esaurisce l'esigenza di partecipazione più intima e socialmente più equa dei lavoratori alla vita aziendale.

La onorevole Noce ha ritenuto di trovare nel termine «consigli» qualche cosa che chiarisse il successivo termine di gestione. Dichiarò di non poter accettare questa tesi, in quanto la parola consiglio significa un consesso, un collegio, un complesso di individui, non di funzioni.

In merito all'articolo proposto dall'onorevole Corbi, nel quale si parla di funzioni di direzione dell'impresa, osserva che praticamente i lavoratori partecipano già in qualche modo alla direzione, la quale è impersonata da quei lavoratori che la onorevole Noce chiama tecnici ma che, sindacalmente parlando, sono i dirigenti, categoria questa ben definita nel fatto in relazione alle esplicate funzioni, sia sotto il profilo giuridico.

Con l'articolo proposto dall'onorevole Corbi si è invece voluto intendere un condominio di direzione delle aziende. Ora, quale dirigente di azienda, osserva che di questa categoria si preoccupa, non sotto il profilo politico, ma sotto quello tecnico, della possibilità di realizzare un condominio di poteri e quindi di responsabilità. Infatti, sotto il profilo politico, personalmente si dichiara favorevole anche ad una immissione in massa dei lavoratori nei consigli di amministrazione; questo non significa che il consiglio di amministrazione si sostituisca alla direzione vera e propria.

³⁶ Teresa Noce Longo, Gruppo Comunista

Ma sotto il profilo di esigenze tecniche, ritiene che non sia concepibile, né tecnicamente, né socialmente, il condominio di responsabilità in una azienda.

La onorevole Noce ha parlato di taluni consigli di gestione esistenti in Italia. Afferma, in proposito, che di consigli di gestione, esattamente nel senso che vorrebbe l'articolo, non ne esistono in Italia.

A suo avviso, non si deve creare qualche cosa di equivoco, ma di concreto per i lavoratori e dare un apporto costruttivo alle aziende perché escano dalla situazione di incertezza amministrativa interna, per avviarsi verso quella normalità, nella quale tutte le forze del lavoro devono portare la loro esperienza e responsabilità.

Fanfani (...) esaminando la proposta fatta dall'onorevole Corbi, ritiene che gli scopi enunciati nella prima parte dell'articolo non siano ben chiariti. Infatti il diritto riconosciuto in questa norma al lavoratore è un diritto limitato - almeno nella espressione - alla sola direzione (...).

Afferma che proprio in un'economia nella quale finora, per gli articoli già approvati, è riconosciuta anche la proprietà privata dell'impresa, non vede perché non si debbano tener presenti altre forme e altri modi di costringere la proprietà dell'impresa ad esercitare, ad adempiere, od assumere la sua funzione sociale, oltre alla forma, brevemente accennata, della partecipazione alla direzione. Se a metà dell'Ottocento il disagio dei lavoratori poteva ritenersi limitato semplicemente alle deficienti condizioni di trattamento economico, oggi, anche in seguito allo sviluppo e alla divulgazione delle teorie sociali, che hanno dato ai lavoratori la coscienza dei loro diritti di uomini, essi non si sentono tanto menomati dal fatto di non ricevere il giusto salario, quanto dal vedere misconosciuta la loro intelligenza e capacità di compartecipare e decidere delle sorti dell'impresa dove prestano la loro opera. Questa insofferenza del lavoratore deriva in primo luogo dal fatto che per un ritardo dello sviluppo giuridico, inadeguato rispetto allo sviluppo economico e culturale, si menoma la sua dignità e personalità, togliendogli la decisione delle proprie sorti, che dipendono dallo svolgimento dell'attività aziendale. In secondo luogo deriva dal timore della discontinuità del lavoro e quindi dalla paura della disoccupazione; quindi, aspirazione ad una certa continuità di lavoro o per lo meno alla formazione di una riserva che entri in funzione nel momento di una crisi e consenta al lavoratore di non trovarsi all'improvviso sul lastrico. Terzo: la corresponsione di retribuzioni, che non si sa quanto rispondano a giustizia; se il lavoratore potesse partecipare alla determinazione delle retribuzioni, si adatterebbe anche alla loro limitazione, se ne riconoscesse la necessità per garantire la continuità del lavoro; oggi invece deve accettare una retribuzione che non sa per quanta parte garantisca la continuità del lavoro e per quanta parte vada ad aumentare i profitti del datore di lavoro. Quarto: l'intima ribellione contro i profitti di congiuntura, incamerati dagli imprenditori e non condivisi dai lavoratori che, poiché si tratta di profitti di congiuntura, dovrebbero avere su di essi gli stessi diritti che hanno gli imprenditori.

Occorre quindi eliminare queste cause di disagio, perché, pur prescindendo da una ragione di giustizia, non è possibile tralasciare le ragioni di utilità e di efficienza. In questa condizione le imprese non raggiungeranno il massimo di produttività, né la società avrà la possibilità di uno sviluppo graduale e progressivo.

Mezzo elementare per assicurare un tenore di vita confacente alla dignità di uomini e per garantire una certa continuità di lavoro è il ricorso alle associazioni sindacali, strumento moderno di lotta, ma anche di garanzia, che la società ha escogitato per far sì che milioni di uomini non restino in balia di altri uomini. Occorre poi predisporre la coordinazione di tutte le attività economiche per prevenire la disoccupazione e la crisi. La tecnica economica e politica in determinati paesi ha insegnato che la disoccupazione e la crisi possono essere prevenute ed allora, senza preoccupazione per il colore politico di tali paesi, si debbono studiare i metodi seguiti, e applicarli se essi rispondono allo scopo. Si dovrebbe inoltre predisporre il modo di accumulo di quelle famose riserve che nell'eventualità disgraziata che non si riesca a prevenire le crisi e la disoccupazione, entrino in funzione per far sì che la gente non muoia di fame; tali riserve possono essere costituite con i sistemi dell'assicurazione e della prevenzione, o con l'accesso alla proprietà, intesa questa non soltanto nel senso immobiliare, ma soprattutto nel senso mobiliare di disponibilità dei mezzi di acquisto di beni che diano possibilità di vita.

Passando a trattare il problema della partecipazione del lavoratore agli utili dell'azienda, ricorda che fu di moda mezzo secolo fa considerarlo come lo strumento unico e quasi esclusivo di risoluzione della questione sociale; oggi tale infatuazione è svanita. Tuttavia come mezzo sussidiario, in un'economia mista, come quella prevista con la Costituzione, non si può rinunciare a questo espediente della partecipazione agli utili, che può consentire un controllo dell'accumulazione capitalistica, e costituire un riconoscimento del diritto che hanno tutti gli uomini di beneficiare di colpi di fortuna inaspettati.

Per ultimo si pone il problema di riconoscere e rispettare la dignità del lavoratore, in quanto uomo intelligente, che ha un proprio destino terreno del quale è giusto che concorra a determinare lo svolgimento almeno quanto gli altri uomini, che insieme con lui lavorano nello stesso campo.

Per questo motivo, crede che provvedimento decisivo per eliminare questo aspetto intellettuale e spirituale del disagio, sarà quello di immettere al vivo il lavoratore negli organi dirigenti dell'impresa. Il problema sotto questo profilo ha due aspetti: l'aspetto economico amministrativo, controllato oggi esclusivamente dai consigli di amministrazione, (cioè dai rappresentanti dei proprietari) nei quali, si dovrebbero immettere anche i rappresentanti dei lavoratori. Vi è poi l'aspetto tecnico direttivo, di efficienza, di produttività e di razionalizzazione del lavoro. Qui il consiglio di amministrazione misto, come è stato immaginato, nomina un fiduciario, cioè il direttore dell'impresa. Ma questo fiduciario dovrà essere affiancato dal consiglio, dall'aiuto e dall'assistenza di coloro che, se non predispongono i piani, tuttavia ogni giorno, provandone l'efficacia, ne vedono i difetti. Per questo affiancamento l'opera della direzione risulterà più illuminata e più rispettosa non soltanto dei criteri di produttività, ma anche di quelli di rispetto della persona fisica, morale e spirituale del lavoratore.

All'obiezione dell'impreparazione dei lavoratori a partecipare ai consigli di amministrazione, risponde che normalmente il lavoratore ne sa di più dei consiglieri di amministrazione stessi; ad ogni modo non è detto che non si possa provvedere alla loro preparazione. Infatti, le scuole aziendali devono servire anche alla preparazione tecnico-amministrativa dei lavoratori che domani entreranno in seno al consiglio di amministrazione. In attesa di una diffusa cultura tecnico-amministrativa dei lavoratori si potrà richiedere per la loro elezione determinate qualifiche, come quelle di aver frequentato dei corsi o di avere una certa anzianità nelle aziende. È un processo logico analogo a quello che ha portato al suffragio universale.

A chi prospetta il pericolo e la paura dei capitali, fa notare che la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione può costituire anziché un pericolo, una garanzia. Questo appare tanto più vero considerando che sinora si sono opposti alla partecipazione dei lavoratori ai consigli di amministrazione più i rappresentanti della Camera del Lavoro o quelli del Partito comunista che i rappresentanti del capitale.

Osserva che se i rappresentanti dei lavoratori venissero immessi nei consigli di amministrazione solo per fare gli osservatori o in considerazione di minorità, la cosa si trasformerebbe in una burla.

Va tenuto anche presente che si è all'inizio, ma che lo sviluppo finale si avrà, a suo avviso, mediante l'istituto della progressiva partecipazione della comunità dei lavoratori alla proprietà dell'impresa; ciò vuol dire che l'immissione dei lavoratori sarà originariamente una partecipazione di minoranza, ma che poi si raggiungerà la parità che avrà, come inevitabile sviluppo, la partecipazione totale dei lavoratori ai consigli di amministrazione.

Altra obiezione che viene fatta a questa partecipazione è la necessità del mantenimento del segreto di fabbrica. In un primo momento tale problema, data l'impreparazione di alcuni elementi, potrà essere delicato, ma poi gli stessi lavoratori rappresentanti si convinceranno che il segreto dell'impresa è il loro segreto e ogni inconveniente sarà così eliminato.

Quanto alla partecipazione del capitale straniero, dichiara di essere convinto che esso non teme il consiglio o la cooperazione dei lavoratori. L'esperienza inglese e quella americana stanno a dimostrarlo. I comitati misti di cui si è fatto una magnifica esperienza durante la guerra in Inghilterra ed anche prima nel Canada, stanno a dimostrare come il capitale straniero tema i disordini e l'imprevisto, ma non la collaborazione, da qualunque parte essa venga.

Fa presente che una conseguenza della partecipazione dei lavoratori ai consigli di amministrazione sarà la limitazione degli utili; ma nello stesso tempo si avrà una maggior garanzia di continuità di lavoro ed il capitale straniero preferirà sempre un utile modesto ma di sicuro avvenire, ad un utile alto che possa improvvisamente cessare. Né si deve temere che il capitale straniero sia scoraggiato dal graduale accesso della comunità dei lavoratori alla proprietà, in quanto i capitalisti stranieri hanno in questo ultimo secolo fatto una grande esperienza, cioè che la vita degli investimenti stranieri in un determinato paese è brevissima. I paesi nuovi, non appena si sono irrobustiti, trovano sempre un pretesto giuridico per nazionalizzare ogni cosa. È recente l'esempio del Messico e della Romania. Forse è la ragione per la quale i grandi paesi capitalisti ed investitori cercano sempre di far precedere e far accompagnare l'investimento da garanzie politico-militari.

Ritiene che se si potesse, in un piano ben stabilito alle origini del graduale passaggio della proprietà alla comunità, prospettare la durata di questo investimento e le possibilità di disinvestimento, si offrirebbe al capitale straniero una garanzia molto maggiore di quella che è rappresentata da una disposizione legislativa che può mutare col mutare della maggioranza del Parlamento. Torna ad affermare quindi di non temere la partecipazione dei lavoratori alla vita e alla sorte delle imprese e chiede che essa non sia limitata all'aspetto direzionale. Dato lo stadio di sviluppo dell'economia italiana, propone che questa partecipazione sia estesa all'amministrazione economica (consigli di amministrazione), alla conduzione tecnica (affiancando la direzione con consigli che si possono chiamare di efficienza), agli utili eccezionali delle imprese e alla proprietà delle imprese stesse. (...)

(...)

Togni riconosce che l'onorevole Fanfani ha fatto una esposizione completa e ha esaminato tutti gli aspetti del problema; personalmente poi lo ringrazia perché in modo completo ha accolto e trasformato nella sua formulazione quella che era ed è la sua preoccupazione, ed è lieto che egli abbia parlato di consiglio che affianca la direzione per dare aiuto, assistenza ecc. Però non condivide una responsabilità diretta tecnico-amministrativa, in quanto questa responsabilità è inscindibile e risale in maniera più vasta al consiglio di amministrazione, al quale i lavoratori potranno affluire.

Per ciò che riguarda il rispetto della persona del lavoratore che si attiene alle condizioni del lavoratore dell'azienda, va tenuto presente che questo compito è ormai di fatto, e presto lo sarà di diritto, in gran parte assegnato alle commissioni interne, le quali hanno la funzione di affiancamento della direzione per quanto riguarda le condizioni dei lavoratori nell'ambito aziendale. (...)

(...)

Corbi, Relatore, poiché l'onorevole Fanfani nella sua ampia, chiara e limpida esposizione ha esposto il suo modo di vedere, dichiara che, in qualità di relatore, preciserà alcuni aspetti del problema, perché la discussione possa incamminarsi verso una conclusione.

Si riferisce innanzitutto ad un'osservazione dell'onorevole Togni, il quale si è domandato come dovessero essere composti i consigli di gestione, ed ha citato il caso della *Fiat* di Torino, che presenta il carattere di un consiglio di gestione misto tra datori di lavoro e lavoratori, impiegati, reduci ecc. Dichiara subito che egli intende per consiglio di gestione non un consiglio composto esclusivamente di dipendenti, ma un consiglio del quale facciano parte e dipendenti e dirigenti, e anche rappresenti la classe padronale dell'azienda stessa. Le funzioni di questi consigli di gestione, a suo modo di vedere, debbono avere due aspetti fondamentali: uno deliberativo e uno consultivo. Deliberativo per quanto riguarda l'orientamento e lo sviluppo della capacità produttiva dell'azienda, mentre sul problema dei costi e dei prezzi, sulla assunzione e licenziamento del personale, sull'impiego delle materie prime e, per quanto riguarda la partecipazione al consiglio di amministrazione, ai consigli di gestione dovrebbe essere dato soltanto parere consultivo. Mandato consultivo dovrebbero avere per conoscere gli utili creati dall'azienda e fare proposte sul loro impiego, per controllare il bilancio e il conto profitti e perdite. (...)

Corbi, Relatore, ritiene che dalla discussione del mattino siano emersi i seguenti cinque punti fondamentali: i consigli di gestione come organi paritetici di direzione tecnica del processo produttivo; immissione dei lavoratori nei consigli di amministrazione; partecipazione dei lavoratori alle sedute dei consigli di amministrazione, con voto consultivo o deliberativo; forme di azionariato operaio; partecipazione dei lavoratori agli utili aziendali.

Premesso che condivide il punto di vista dell'onorevole Fanfani circa la necessità di far partecipare gli operai, i tecnici e gli impiegati alla direzione tecnica del processo produttivo, dichiara di dissentirne per quanto invece riguarda le altre forme di partecipazione dei lavoratori alla attività dell'impresa nei suoi vari aspetti.

In particolare è molto scettico sui concreti benefici che potrebbero derivare agli operai dall'azionariato e dalla partecipazione agli utili. Qualora questi diritti fossero accolti, i datori di lavoro potrebbero pretendere sia che i miglioramenti salariali fossero subordinati e condizionati alla riuscita della impresa, così come avviene per il capitale, sia di decurtare salari e stipendi, a compenso degli utili concessi, sia che la retribuzione fosse da considerarsi come un anticipo in conto della liquidazione annuale degli utili. I datori di lavoro, inoltre, potrebbero anche pretendere, e non del tutto a torto, che il diritto alla partecipazione agli utili non fosse concesso a tutti i dipendenti, ma soltanto a quelli la cui attività rappresentasse un contributo concreto al buon successo dell'impresa. Fatalmente si giungerebbe così a paralizzare l'azione sindacale dei lavoratori, in virtù di un mirifico miglioramento, che il più delle volte potrebbe rivelarsi puramente illusorio, ma che costituirebbe un mezzo efficace per sedare lo spirito di attività sindacale delle masse lavoratrici, che verrebbero col tempo a trovarsi divise in due caste: una di lavoratori privilegiati, vera aristocrazia operaia ligia alle classi padronali, l'altra di lavoratori dimenticati e sfruttati.

Ritiene, comunque, che la questione della partecipazione agli utili possa essere messa in discussione soltanto dopo un più completo esperimento dei consigli di gestione; del pari l'azionariato, il quale offre aspetti ancor più delicati e complessi, potrà essere discusso solo dopo che siano stati constatati i benefici e gli inconvenienti della partecipazione agli utili e dopo che i consigli di gestione si siano sicuramente affermati come strumenti idonei alla formazione di capacità direttive, non soltanto tecniche, ma anche amministrative.

Fa notare che attualmente la partecipazione operaia ai Consigli di amministrazione con potere deliberativo non è richiesta né voluta dai lavoratori, i quali, d'altra parte, non si sentirebbero sufficientemente garantiti e soddisfatti da una partecipazione con voto soltanto consultivo, qualora fossero chiamati a partecipare agli utili o all'azionariato. Del resto, se si esaminano gli istituti introdotti nelle legislazioni straniere che presentano caratteri di analogia con i Consigli di gestione, si trova che hanno caratteristiche simili a quelle che la Confederazione generale italiana del lavoro vorrebbe attribuire ai Consigli di gestione.

(...)

Togni domanda se la partecipazione al consiglio di amministrazione si intende riferita a tutto il consiglio di gestione, e in quali materie si espliciti la sua funzione consultiva; se e quali siano le facoltà di questo consiglio per quanto riguarda il potere esecutivo dell'azienda, rappresentato normalmente dal direttore o dai capi servizio.

Corbi, Relatore, precisa che alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa solo una rappresentanza. Il carattere consultivo del consiglio di gestione si esplica in primo luogo in materia am-

ministrativa ed in secondo luogo per rendersi conto dell'ammontare degli utili, far proposte sul loro impiego, controllare i bilanci, verificare il conto profitti e perdite ecc. Circa il potere esecutivo dell'azienda, il consiglio di gestione interviene su alcuni argomenti con potere discrezionale e su altri con potere consultivo, come ha già spiegato.

Togni teme si faccia confusione circa l'ordinamento interno di un'azienda. Rientrano nei compiti del consiglio di amministrazione, che deve considerarsi come il potere legislativo, l'orientamento e lo sviluppo dell'azienda, i problemi dei costi e dei prezzi, le assunzioni e i licenziamenti, mentre la direzione, o potere esecutivo, è costituita da coloro che applicano le disposizioni.

Tenendo presente questa distinzione, qualora si arrivasse all'assurdo di un consiglio di gestione che potesse interferire in quella che è la fase esecutiva dell'ordine, non si farebbe altro che creare una confusione nell'interno dell'azienda ed un continuo intralcio alla sua attività.

Corbi, *Relatore*, chiede a sua volta all'onorevole Togni quali, secondo lui, dovrebbero essere le funzioni e gli attributi dei consigli di gestione, perché se non ha male interpretato il suo pensiero, gli sembra che sarebbero svuotati di ogni contenuto.

Togni risponde che è intenzione del suo gruppo di costituire condizioni tali da portare il rapporto di lavoro da subordinato ad un piano di associazione, negando che ci possa essere una inconciliabilità di interessi tra i così detti datori di lavoro e i così detti lavoratori.

Secondo tale intenzione, i lavoratori dovrebbero partecipare al consiglio di amministrazione, che è la più alta gerarchia dell'azienda, in modo quindi che dividano la responsabilità, dispongano anch'essi della vita dell'azienda stessa, e partecipino alla emanazione di quegli ordini che passano al potere esecutivo, nei riguardi del quale, i lavoratori, attraverso i consigli di gestione, dovrebbero avere solo facoltà consultive per non creare duplicazioni di poteri. Data questa premessa, ne viene, come logica conseguenza, una partecipazione anche ai vantaggi e cioè agli utili dell'azienda stessa, che avrebbe, in ultima analisi, come limite la partecipazione alla proprietà.

Se i consigli di gestione non vogliono assumere la loro parte di responsabilità, sarebbe impropria la loro denominazione, mentre, secondo la concezione del suo gruppo, i lavoratori avrebbero: un effettivo controllo, una effettiva partecipazione, un effettivo interesse, una effettiva proprietà.

(...)

Il Presidente **Ghidini**, tra le due opposte tendenze, si limiterebbe ad affermare il diritto generico dei lavoratori ad entrare nella vita della azienda.

Dominedò, *Correlatore*, ritiene che per stabilire la possibilità di giungere ad una conclusione, la quale rappresenti un punto di accordo tra le due diverse tendenze, sia necessario approfondire i rispettivi due angoli visuali. A suo giudizio, i cinque punti esposti dall'onorevole Corbi possono essere ridotti ai tre seguenti: 1°) partecipazione alla titolarità; 2°) partecipazione all'esercizio (costituzione di consigli di gestione e immissione nei consigli di amministrazione); 3°) partecipazione agli utili.

Il partecipazionismo alla titolarità, dal punto di vista del suo gruppo, deve essere ritenuto come una meta fondamentale, poiché, se non si mira ad un collettivismo totale, deve restare aperta la possibilità ai lavoratori di diventare proprietari dell'azienda.

Circa il partecipazionismo all'esercizio, in riguardo alla costituzione dei consigli di gestione, domanda come si concilierebbe il potere deliberativo di questo organo, quale è stato illustrato dall'onorevole Corbi (orientamento e sviluppo produttivo dell'azienda, costi e prezzi, destinazione delle materie prime, assunzione e licenziamento del personale), con la funzione deliberativa ordinaria del consiglio di amministrazione, nonché con la necessità di una correlativa responsabilità anche dal punto di vista giuridico. Poste queste domande, avanza l'ipotesi se non sia il caso di pensare a una diversa struttura dei consigli di gestione, fondata sul concetto che questi consigli potrebbero essere organi di consulenza tecnica per rafforzare l'unità e la solidarietà aziendale: cioè organi di efficienza piuttosto che di gestione.

(...)

*Terza Sottocommissione,
11 ottobre 1946, seduta antimeridiana
prosecuzione della discussione sull'intrapresa economica.*

Il Presidente **Ghidini** ricorda che nella precedente riunione tutti si erano dichiarati favorevoli, per evidenti finalità, all'intervento dei lavoratori nella gestione delle aziende. Si tratta ora di vedere se questo diritto dei lavoratori debba essere articolato nella Costituzione, in modo da tracciare una via che impegni il legislatore futuro, ovvero possa essere consacrato in linea di principio, lasciando libertà alla legislazione ordinaria di fissarne il contenuto e i limiti.

Invita l'onorevole **Pesenti** ad illustrare il suo punto di vista.

Pesenti, *Relatore*, ritiene che la Costituzione debba limitarsi soltanto ad un principio fondamentale, cioè all'affermazione che al lavoratore è riconosciuto il diritto di partecipare alla direzione dell'impresa. Per direzione intende sia il Consiglio di amministrazione, che la direzione generale, o qualsiasi altro organismo dell'impresa. La Carta costituzionale non può, infatti, entrare nel campo della legislazione particolare, senza rischiare da un lato di diventare affetta da elefantiasi e dall'altro di affermare criteri che inevitabilmente, col mutare delle situazioni, saranno soggetti a revisione a breve scadenza.

Il nuovo principio che la Costituzione deve affermare in questo campo è che la direzione dell'impresa non è più affidata esclusivamente al proprietario, ma che in essa viene ammessa la partecipazione delle forze del lavoro. I particolari di applicazione di questo principio saranno di competenza della futura Assemblea legislativa, in seno alla quale ciascuno cercherà di far prevalere il proprio punto di vista.

Paratore condivide il punto di vista dell'onorevole **Pesenti**, che la Costituzione debba limitarsi all'affermazione del principio, intorno al quale vi è già un consenso unanime. Anche l'uomo più retrogrado deve oggi ammettere che il rapporto fra il lavoratore e la direzione dell'azienda non può limitarsi al salario, ma che è necessario, invece, arrivare alla collaborazione, nell'interesse dell'azienda e dell'economia del Paese. Preferirebbe soltanto che nell'articolo si parlasse di «gestione» invece che «direzione».

Il Presidente **Ghidini** ricorda le varie proposte in materia. Una è quella contenuta nella relazione dell'onorevole **Pesenti** così formulata: «Per garantire lo sviluppo economico del Paese e per assicurare nell'interesse nazionale l'esercizio del diritto e delle forme di proprietà previste dalla legge, lo Stato assicura al lavoratore il diritto di partecipare alle funzioni di direzione dell'impresa siano aziende private, pubbliche o sotto il controllo della Nazione».

Vi è poi la proposta dell'onorevole **Lombardo**: «È diritto dei lavoratori di partecipare con propri organi e propri rappresentanti alla conduzione delle imprese in cui prestano la loro opera».

Infine vi è quella della relazione dell'onorevole **Di Vittorio**, che è del seguente tenore: «Ai lavoratori di aziende di ogni genere, aventi almeno 50 dipendenti, è riconosciuto il diritto di partecipare alla gestione dell'azienda mediante appositi Consigli di gestione, le cui norme costitutive ed i cui compiti saranno fissati dalla legge».

Tutti questi articoli si trovano nell'ordine di idee indicato dagli onorevoli **Paratore** e **Pesenti**: affermare cioè il principio, senza impegnare l'avvenire in particolari determinazioni.

D'accordo con l'onorevole **Giua**, propone la formula seguente che ritiene riassuntiva del pensiero di tutti:

«È diritto dei lavoratori partecipare con propri delegati alla conduzione delle aziende ove prestano la loro opera.

La legge stabilisce i limiti di applicazione del diritto, la costituzione e le attribuzioni dell'organo a ciò predisposto».

Fa presente che nella formulazione proposta si è evitato di proposito di parlare in modo specifico di consigli di gestione, o di usare altri termini, per non pregiudicare quella che potrà essere la futura denominazione.

Pesenti, Relatore, osserva che tale formulazione è soggettiva, in quanto riguarda il riconoscimento di un diritto al lavoratore, mentre quella da lui proposta è oggettiva, riferendosi ad un interesse generale dello Stato e non al diritto del singolo.

Taviani concorda sul principio di non scendere nei dettagli, in quanto la situazione nel campo industriale è talmente mutevole da non poter legare un testo costituzionale a fattori contingenti. Riconosce la fondatezza dell'osservazione dell'onorevole Pesenti, perché se da un lato quello che importa è il diritto del lavoratore, dall'altro è evidente che la meta finale deve essere il bene comune. Compito della Sottocommissione sarebbe, in questo caso, di conciliare l'interesse particolare del lavoratore, ed il suo conseguente diritto, con l'interesse generale della collettività.

Accetterebbe quindi la formulazione soggettiva Ghidini-Giua, inserendo nella prima parte anche l'elemento oggettivo dell'articolazione Pesenti, non parlando però né di conduzione, né di direzione, ma semplicemente di gestione. Semplificherebbe, poi, la seconda parte, su cui particolarmente dichiara di concordare, nel modo seguente: «La legge determina i modi e i limiti di applicazione del diritto».

Paratore dichiara di essere d'accordo.

(...)

Marinaro ³⁷ (...). Ritiene che tutti siano d'accordo sulla opportunità di accordare alle classi lavoratrici il diritto di rendersi conto dell'andamento delle industrie e di controllarle, ma ritiene parimenti opportuno indicare la forma di tale controllo che, a suo avviso, senza dar luogo ad inconvenienti, potrebbe giovare al consolidamento ed al migliore sviluppo della produzione ed esercitare un'azione regolatrice e pacificatrice fra capitale e lavoro. Ciò premesso, propone il seguente articolo: «Tutte le imprese industriali sono sottoposte a controllo tecnico ed amministrativo da parte dei lavoratori maggiormente interessati e raccolti in sindacati di categoria addetti all'industria. La legge determinerà le forme, i modi ed i limiti di tale controllo».

(...)

Marinaro. (...) In verità, ritiene che la sua formula attenui, piuttosto che aggravare la situazione. Infatti quando si dice che i rappresentanti delle classi lavoratrici hanno il diritto di partecipare alla gestione dell'azienda, si dà ai lavoratori il diritto di partecipare anche ai consigli di amministrazione, con voto deliberativo, almeno secondo le intenzioni dei democristiani.

La sua formula invece tende a precisare che la collaborazione dei lavoratori debba limitarsi soltanto al controllo tecnico e amministrativo, come del resto era previsto, se non erra, nel progetto di legge presentato dall'onorevole Giolitti dopo l'occupazione delle fabbriche.

Data l'attuale situazione, la quale non consente più di negare ai lavoratori la conoscenza dello svolgimento dell'industria, dei risultati dell'esercizio e delle ultime conquiste tecniche, ritiene che tutti potrebbero essere d'accordo sulla necessità di un controllo tecnico ed amministrativo, per consentire ai lavoratori di intervenire tempestivamente e di dare i necessari suggerimenti, al fine di migliorare l'industria. Invece la partecipazione alla gestione dell'azienda può essere una facoltà di assai più ampia portata, che non era prevista nemmeno dal progetto Giolitti del 1921.

(...)

Il Presidente **Ghidini** in relazione alle varie proposte, ritiene che l'articolo potrebbe essere così formulato:

«Lo Stato assicura il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle aziende ove prestano la loro opera. La legge stabilisce i modi e i limiti di applicazione del diritto».

³⁷ Francesco Marinaro, Fronte Liberale Democratico dell'Uomo Qualunque

Fanfani dichiara di votare l'articolo e di approvarne la terminologia, intendendo, però — (e gli sembra che molti consentano con lui) — che la parola «gestione» non precluda ogni altro modo di partecipazione alla vita attiva delle imprese e che riguardi i lavoratori di ogni categoria.
(...)

L'articolo viene approvato all'unanimità e sostanzialmente recepito (con il n. 43) nel testo di Progetto di Costituzione che verrà presentato all'Assemblea Costituente.

Le imprese come “comunità di lavoro”

*11 marzo 1947, seduta pomeridiana,
Assemblea Costituente,
prosecuzione della discussione generale del Progetto di Costituzione.*

La Pira. (...) Vi sono poi le comunità di lavoro: mi richiamo al 1789 e domando: ma scusate, quando la Costituzione del 1789 e le altre dicono che la proprietà è sacra ed inviolabile — io posso anche accettare questa definizione nel senso che essa, la proprietà privata, è un riflesso della mia personalità e quindi una garanzia della mia libertà — dove è il rapporto fra la proprietà e le comunità di lavoro? Intendiamoci bene: quando vedete gli uomini associati nel fatto produttivo, voi che cosa vedete? Vedete una convergenza di sforzi verso il bene comune, vedete diversità di funzioni; non una struttura meccanica, ma, come si dice, una struttura finalistica.

Da ciò una visione finalizzata della proprietà e dell'impresa.

C'è un libro molto importante del Renard, il quale dice così: l'impresa va concepita in maniera istituzionale, non secondo la categoria del contratto di diritto privato, ma secondo, invece, quella visione finalistica per cui tutti coloro, che collaborano ad una comunità di lavoro, sono membri, sia pure con diverse funzioni, di quest'unica comunità che trascende l'interesse dei singoli; quindi gli strumenti di produzione si proporzionano a questa concezione: e allora avete una concezione della proprietà, che pur essendo presidio della libertà umana, tuttavia diventa strumento di questa opera collettiva, quindi dà una dignità al lavoratore, che non è più un salariato, ma, come le Encicliche pontificie ricordano, deve tendere a diventare il consociato, il compartecipe di questa comunità di lavoro.

Quindi se guardiamo alla realtà economica e vediamo tutte queste imprese, e le vediamo in senso cooperativo — vedi i richiami agli articoli 42 e 43 — vediamo questa grande famiglia umana che nel campo produttivo crea queste cellule vive, attraverso le quali viene risolta la questione sociale: le comunità di lavoro.

[...]

Togliatti. (...) E qui non ho che da rinviare alla relazione che presentai alla prima Sottocommissione, nella quale indicavo chiaramente che questo metodo generale deve consistere nei punti seguenti:

[...]

«d) la necessità dell'organizzazione di Consigli di azienda come organi per l'esercizio di un controllo sulla produzione, da parte di tutte le categorie dei lavoratori, nell'interesse della collettività;

Partecipazione nelle imprese per modificare la “ripartizione del profitto”?

*3 maggio 1947, seduta pomeridiana,
Assemblea Costituente,
inizio della discussione generale del Titolo terzo della Parte prima
del Progetto di Costituzione, “Rapporti economici”.*

Malvestiti.³⁸ (...) Bisogna, invece, puntare risolutamente sulla trasformazione, direi meglio, sul superamento dell'economia capitalista: perciò il solo diritto, sancito dall'articolo 43, di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende mi sembra del tutto inefficace ed illusorio.

[...]

Ora, l'articolo 43 immette i lavoratori nella gestione delle aziende; ma, pure ammesso che tutto ciò debba portare un contributo notevole alla produzione, c'è sempre una domanda da farsi, una riserva da proporsi: a profitto di chi? Si può dire, genericamente, «a profitto della produzione»; ma questa è una parola.

Si tratta, concretamente, di modificare la ripartizione del profitto, senza danneggiare il normale funzionamento di un sistema produttivo che ha pur fatto delle grandi prove; si tratta di conservare quanto c'è di buono nel sistema, indirizzandolo verso un'evoluzione in cui l'imperativo sociale diventerà sempre più dominante; si tratta di togliere di mezzo lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo senza sostituirvi l'ancor più atroce sfruttamento dello Stato su l'uomo. Si tratta, in sostanza, di creare una vera e vitale democrazia economica.

E allora, bisogna avere il coraggio di andare più in là; bisogna avere il coraggio di dire: i lavoratori hanno diritto alla compartecipazione, regolata dalla legge, agli utili, al capitale e alla gestione dell'impresa di tipo capitalista. La legge riconoscerà il diritto al lavoro di essere rappresentato nei consigli di amministrazione delle società per azioni, a prescindere da qualsiasi partecipazione azionaria.

Soltanto così, noi diamo ai lavoratori quello che i lavoratori aspettano da noi; restituiamo al lavoro la sua nobiltà e la sua gioia; liberiamo il volto dell'uomo dandogli la scienza della vita, la serenità della vita, l'onore della vita. (*Applausi al centro*).

³⁸ Piero Malvestiti, Gruppo Democratico Cristiano

***Dal diritto di partecipare alla gestione al diritto di “collaborare”,
“in armonia con le esigenze della produzione”.***

14 maggio 1947

Assemblea Costituente

Prosecuzione dell'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte prima del Progetto di Costituzione “Rapporti economici.”

Presidente **Terracini**. Passiamo all'esame dell'articolo 43:

«I lavoratori hanno diritto di partecipare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ove prestano la loro opera».

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

(...)

Segue l'emendamento degli onorevoli Corbino, Quintieri Quinto, Colonna e Bonino:

«Sostituirlo col seguente:

«La Repubblica favorisce le iniziative dirette alla più efficace collaborazione fra il capitale ed il lavoro per il potenziamento della produzione».

L'onorevole Quintieri Quinto, secondo firmatario, ha facoltà di svolgerlo, in assenza dell'onorevole Corbino.

Quintieri Quinto³⁹. Ho poche parole da dire. Per noi liberali l'efficienza economica ha la precedenza su tutto. Il nostro Paese è povero di materie prime, di capitali e di territorio. Occorre evitare qualsiasi sperpero di energie e di mezzi. Ecco perché nel nostro emendamento proponiamo che la Repubblica faccia ogni sforzo e prenda tutti quei provvedimenti che possano ridurre la lotta fra il capitale ed il lavoro che rappresenta uno dei maggiori sperperi di forze, e porta con sé una diminuzione di efficienza. Presto o tardi la necessità di ottenere nell'interesse generale il massimo di produzione possibile con il minimo di mezzi s'imporrà al nostro Paese. La guida dell'azienda industriale italiana, con la scarsità di materie prime nazionali, di capitali e di tutto, è un compito duro e difficile; è una battaglia continua contro ogni specie di difficoltà e di ostacoli che premono da ogni parte. Noi pensiamo che ancora per qualche tempo si debba restare con le nostre organizzazioni industriali sulle vecchie linee, su quei sistemi cioè che hanno assicurato a questo paese, fra tante deficienze e tante avversità, un livello di organizzazione tecnica e produttiva che può stare a fronte di quello degli Stati più progrediti di Europa. Noi pensiamo che la responsabilità di tale azione di guida, dalla quale dipende in larga misura l'avvenire delle aziende, non possa essere frazionata fra diversi elementi che se la palleggerebbero tra di loro. Ciò equivarrebbe ad annullarla ed a paralizzarla. E le nostre aziende vivono tanto per le indiscutibili qualità di intelligenza, di operosità, di abnegazione, dell'operaio, del contadino, dell'impiegato italiano, quanto per la ingegnosa e la capacità dei loro dirigenti. Togliete o limitate uno di questi due fattori e la efficienza economica del paese si abbasserà. Le conseguenze di ciò sono troppo evidenti perché si possa rubare del tempo con l'espero a questa Assemblea, specialmente in un momento come quello attuale e quando innanzi a noi vi sono tanti compiti, tanti doveri e tanto lavoro da assolvere. Fino a tanto che la nostra ricostruzione e riorganizzazione industriale non avranno raggiunto un grado tale da permetterci senza pericolo ulteriori trasformazioni amministrative, siamo convinti che i consigli di gestione costituirebbero un serio intralcio alla ripresa.

³⁹ Quinto Quintieri, Gruppo Liberale

Ecco perché noi voteremo contro i consigli di gestione, mentre siamo favorevoli a qualunque altra disposizione di legge od organizzazione, che valga a diminuire l'attrito e la lotta tra capitale e lavoro, attrito e lotta che non sono inevitabili e fatali, e che giudichiamo un fenomeno dannoso, se pur passeggero, dato che rappresentano una diminuzione della potenzialità economica. Ed anche per un'altra conseguenza ancor più grave e deleteria che essi apportano, cioè per la posizione di dipendenza in cui la ~~suddetta diminuzione di potenzialità finirebbe col mettere necessariamente il nostro paese nel confronto delle altre Nazioni.~~ (*Applausi a destra*).

(...)

Presidente **Terracini**. Gli onorevoli Malvestiti, Cappugi, Zerbi, Belotti, Balduzzi, Avanzini, Morelli, Pat, Sampietro, Cotellessa, Bianchini Laura, Benvenuti, Castelli Avolio, Gui, Quarello, Meda, Delli Castelli Filomena, Gortani, Clerici, Baracco, Angelini, Arcaini, Bovetti e Monticelli, hanno presentato il seguente emendamento:

«I lavoratori hanno diritto di compartecipare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione ed al capitale delle grandi imprese capitalistiche. A tal fine la legge riconoscerà il diritto delle categorie lavoratrici di essere rappresentate nei consigli di amministrazione delle rispettive imprese, a prescindere da qualsiasi partecipazione azionaria: e favorirà l'accesso all'investimento azionario del libero risparmio dei lavoratori».

(...)

Presidente **Terracini**. L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:

«*Dopo le parole*: I lavoratori hanno diritto di partecipare, *inserire*: per mezzo di propri rappresentanti in un comitato paritetico coi rappresentanti dell'impresa».

Ha facoltà di svolgerlo.

Nobili Tito Oro⁴⁰. Mi si consenta, onorevoli colleghi, di manifestare subito la mia profonda sorpresa ed il mio rammarico di fronte alla preoccupazione, alla diffidenza, al senso di paura, da cui una parte di questa Assemblea si è dimostrata pervasa di fronte alla enunciazione dell'articolo 43, che riconosce ai lavoratori il diritto di partecipare alla gestione delle aziende presso le quali prestano l'opera propria.

A me pare che qui non si tenga conto della situazione presente, dalla quale la nostra industria e la nostra economia hanno bisogno di risorgere, e che non si consideri l'impossibilità di riuscirvi fuori della reale collaborazione fra masse lavoratrici e imprese.

A me pare che non si sia tenuto conto nemmeno di altre enunciazioni che abbiamo già approvate, per le quali la Repubblica si è già ormai impegnata, per nostro mezzo, a chiamare i lavoratori alla partecipazione effettiva alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese e a garantire la rimozione degli ostacoli che si frappongono all'attuazione dell'uguaglianza fra i cittadini; noi abbiamo anche fondato il principio che la Repubblica garantisce ai meritevoli ed ai capaci, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti dell'istruzione. E con ciò abbiamo reso operante un principio di eguaglianza potenziale per tutti che garantisce il trampolino di lancio verso la vita e che permetterà a ciascuno, al figlio del diseredato come al figlio del ricco, di partire alla pari verso la conquista della medesima meta. Non possiamo prescindere da questo elemento, pel quale molti figli di operai potranno domani pervenire alla dirigenza delle grandi imprese e a gradi eminenti nella vita politica del Paese. A questa possibilità individualistica deve corrispondere altra analoga sul terreno di massa: anche alle masse lavoratrici dobbiamo, ormai, concedere quella elevazione cui da tempo giustamente aspirano; e non la concederemo per spirito di liberalità, per puro senso di dovere sociale, ma perché in contraccambio le masse ci assicurano di associarsi allo sforzo delle imprese per lavorare in fusione d'intenti, per garantire il maggiore rendimento e il più esatto sviluppo del lavoro.

Questi sono i problemi che noi affidiamo ai consigli di gestione, tutti problemi che riguardano la produzione, indipendentemente da quelli sindacali, per i quali funzionano da tempo le Commissioni interne. Come dal riconoscimento del diritto di tutti a raggiungere i gradi più alti dell'istruzione dipende

⁴⁰ Tito Oro Nobili, Gruppo Partito Socialista Italiano

per ciascuno la possibilità di farsi il proprio avvenire, di trasformarsi veramente in artefice della propria sorte e della propria fortuna, così, dando alle maestranze il diritto di partecipare alla gestione delle imprese, noi le facciamo arbitre della sorte di questa, cui è legata la loro e quella delle rispettive famiglie, nonché la fortuna delle zone in cui vivono e quella dell'economia del Paese.

Tale è la funzione sociale dei Consigli di gestione; e la proposta di questo istituto non rappresenta alcunché di nuovo e di inesplorato, perché essi sono già stati sperimentati largamente in Europa. In Germania essi funzionano dal 1905 e a nessuno può venire in mente che la Germania non ne abbia tratto profitto e che le industrie tedesche non debbano anche ad essi lo sviluppo raggiunto. E così le industrie inglesi hanno tratto da essi altrettanto profitto: in Inghilterra sono stati attuati sin dal 1921 ed esistono oltre mille consigli di fabbrica e più di 300 consigli distrettuali. In Francia essi sono stati istituiti fin dal novembre 1944 e una ordinanza del 22 febbraio 1945 li disciplina e li potenzia, rendendoli così popolari che con provvedimento del maggio 1946 sono stati estesi anche alle amministrazioni pubbliche.

Ed allora, perché proprio noi dobbiamo paventare la soluzione di questo problema? Io penso che nessuno possa negare a se stesso i risultati che da questa realizzazione sono destinati a svilupparsi: essa trasformerà l'operaio da cieco strumento di lavoro materiale, da leva di comando nelle mani dell'impresa in elemento consapevole del processo della produzione, desideroso di migliorare l'industria nella collaborazione intelligente volenterosa ed assidua colle dirigenze. Ho il piacere di poter riferire sulla recente sperimentazione dei consigli di gestione nell'ambito della Società «Terni», che fin dal 1945 aveva incluso nel proprio Consiglio di Amministrazione, con voto deliberativo, rappresentanze di operai, d'impiegati e di tecnici. Le maestranze di questa Società chiesero poi anche l'istituzione dei consigli di gestione; dopo qualche esitazione, la Società li concesse sulla base di una disciplina accuratamente studiata. Per circa un anno le commissioni interne assistite dalle Camere del lavoro ponderarono la proposta, opposero rilievi e richieste di emendamenti; e finalmente l'accordo fu raggiunto con reciproca soddisfazione su tutti i punti di dissenso. E nel marzo passato, presente anche l'onorevole Pesenti, per la Presidenza dell'I.R.I., fu celebrata in Terni, nel grande e luminoso salone della biblioteca di quelle acciaierie, la cerimonia d'insediamento di ben sette Comitati di stabilimento e del Comitato centrale aziendale. Dopo i discorsi dei Presidenti della «Terni» e dell'I.R.I., ciascun consiglio di gestione ha fatto le proprie dichiarazioni; e sono state tutte dichiarazioni di fede nella istituzione e di fermo proposito di collaborare intensamente e fedelmente con l'industria, nella perfetta consapevolezza che da questa collaborazione si devono sviluppare la fortuna di questa e la rinascita del Paese, nel miglioramento economico e nella elevazione morale e sociale dei lavoratori.

La solennità dell'ora era sentita da tutti; ci furono momenti di profonda emozione; era in ciascuno la convinzione di una illimitata reciproca sincerità. E le previsioni non sono andate deluse: perché l'esperimento, per quanto ancor breve, ha avuto già per risultato un sensibile aumento di rendimento e un più sensibile miglioramento della disciplina. Se un'atmosfera di collaborazione, di comunanza di interessi si sviluppa in tal modo dalla discussa istituzione, per quale motivo essa dovrebbe essere contrastata anziché incoraggiata? Questo, onorevoli colleghi, è, e io ve lo segnalo, terreno fertilissimo dei più insperati, dei più utili risultati economici e sociali: andiamo, con animo fiducioso, con spirito di fratellanza, con amore di bene, in mezzo ai lavoratori, accontentiamoli nelle richieste oneste e ormai mature che essi avanzano, dimostriamo loro la nostra volontà d'innalzarli nella scala sociale, di immetterli nella classe dirigente; apriremo le vie alla conquista di un mondo nuovo, sopiremo le passioni sociali, assicureremo all'avanzata progressiva delle forze del lavoro la valvola di sicurezza contro le discordie intestine.

Il mio emendamento, onorevole Presidente, mirava ad affermare il principio di collaborazione nella rappresentanza paritetica delle maestranze e dell'impresa in seno ai consigli di gestione; ma non voglio con esso causare maggiore divisione in mezzo ad una Assemblea che appare già tanto disorientata e divisa; e perciò lo ritiro e dichiaro fin d'ora che voterò pel testo della Commissione non senza l'augurio che l'Assemblea, nel suo senso di responsabilità, voglia, coll'invocato istituto, conferire ulteriore pregio alla

Costituzione che stiamo apprestando, dalla quale l'Italia attende il perfezionamento del conquistato ordine repubblicano e democratico e tutto il popolo, ma specialmente il popolo lavoratore, la garanzia della pace sociale. (*Applausi a sinistra*).

(...)

Presidente **Terracini**. [...] Riprendiamo l'esame degli emendamenti proposti all'articolo 43.

Gli onorevoli Gronchi, Pastore Giulio, Storchi e Fanfani hanno presentato il seguente emendamento.

Sostituire l'articolo 43 con il seguente:

«Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro, ed in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende».

L'onorevole Gronchi ha facoltà di svolgerlo.

Gronchi⁴¹. Onorevoli colleghi, è questa una delle questioni che esige, da parte di tutti i gruppi e partiti rappresentati in quest'Aula, una piena coscienza della sua importanza al di là di ogni desiderio o preoccupazione di popolarità.

La nostra posizione rispetto ai problemi del lavoro è sintetizzata nella frase che noi siamo risolti a non mantenere nel vuoto sostanziale delle affermazioni oratorie, ma a riempire di un contenuto di progressive riforme sociali. Intendo dire: «la preminenza del lavoro». Questo, nella sua attuale posizione, è uno strumento della produzione, più che un suo collaboratore. Da una tale inferiorità noi vogliamo elevarlo. Ma in ogni fase della vita economica occorre che noi teniamo realisticamente conto della progressività, attraverso la quale le trasformazioni si attuano. Senza di questa progressività l'inserzione del lavoro nei posti direttivi della vita economica si tradurrebbe in un pericolo per gli stessi lavoratori. Non ci sono che due vie: o il capovolgimento totale e completo di un sistema economico, oppure la sua graduale modificazione che tenga razionalmente conto di certe leggi e di certe esigenze da cui non si può prescindere, in primo luogo per gli interessi del lavoro medesimo.

Il nostro emendamento contiene due concetti. Il primo si rifà esplicitamente alle esigenze della produzione. Noi non siamo di quelli che sul tavolo anatomico della teoria distinguono e separano il processo della produzione in due fasi nettamente distinte e quasi per se stanti: la prima produttiva e la seconda distributiva. Noi siamo però convinti che l'imperativo categorico — come si diceva in tempi che fortunatamente furono — sia in primo luogo, in ogni tipo di sistema economico, quello di produrre di più affinché vi siano più utili, più frutti da distribuire, sia nel senso finanziario che nel senso più largamente economico e sociale. È per questo che noi, finalizzando lo scopo di questo articolo, abbiamo posto in primo luogo la nostra mira di elevare economicamente e socialmente il lavoro; ma vi abbiamo associato anche il concetto dell'armonia con le esigenze della produzione.

Il secondo concetto che abbiamo voluto affermare è quello della collaborazione, la quale, lo diciamo con piena lealtà, non rispecchia soltanto il nostro concetto di una solidarietà che comunque si pensi, nella fase attuale dell'economia dei paesi ancora, chiamiamoli così, capitalistici è anch'essa imposta dallo stesso interesse della classe lavoratrice; ma vuole altresì indicare, per quella progressività di trasformazioni da noi ritenuta necessaria, che debbono essere salvi taluni principî senza dei quali non vi è ordinata e perciò feconda attività produttiva; primo fra tutti quello che potrebbe essere nella unità di comando delle aziende produttive.

Questo non presuppone né un paternalismo anacronistico nella realizzazione di tale collaborante solidarietà, né una subordinazione che menomi il prestigio del lavoro; ma indica una certa posizione gerarchica di compiti e di responsabilità della quale sarebbe assurdo e contrario agli interessi stessi del lavoro non tenere conto nel momento presente.

Una Costituzione non è eterna, e chi la crea non può illudersi di regolare la vita sociale ed economica di un paese per secoli; una Costituzione deve inserirsi soprattutto nella realtà del momento nel quale essa è studiata e promulgata. Ecco le ragioni per le quali noi, al di là di ogni prudenza, di cui sarebbe facile ma ingiusto accusarci, abbiamo creduto di accentrare questi due concetti nel testo della Commissione e

⁴¹ Giovanni Gronchi, Gruppo Democratico Cristiano

proporre l'emendamento che ho avuto l'onore di firmare per primo.

(...)

Presidente Terracini. Passiamo alla votazione.

In realtà i due soli emendamenti sostitutivi dell'intero articolo 43 sono quelli dell'onorevole Corbino e dell'onorevole Gronchi.

Nel primo, escludendosi nettamente ogni accenno alla gestione, si parla semplicemente della collaborazione fra capitale e lavoro; nel secondo si riprende il concetto della Commissione, sia pure sotto alcune considerazioni particolari, specialmente, riguardo ai fini.

Devo, quindi, porre in votazione per primo l'emendamento dell'onorevole Corbino, che si allontana maggiormente dal testo della Commissione:

«La Repubblica favorisce le iniziative dirette alla più efficace collaborazione fra il capitale ed il lavoro per il potenziamento della produzione».

Gronchi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gronchi. Avendo presentato un emendamento che rappresenta, in forma più organica, la posizione del Gruppo democratico cristiano di fronte a questo problema, è evidente che dovremo votare contro l'emendamento dell'onorevole Corbino, il quale non esprime un concetto diverso dal nostro, ma lo esprime in una forma troppo generica.

Di Vittorio. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Di Vittorio. Il Gruppo comunista vota contro l'emendamento dell'onorevole Corbino. Il Gruppo comunista sarebbe favorevole a mantenere il testo approvato dalla Commissione; però, siccome noi vogliamo ricercare dei punti di incontro con altri Gruppi che rappresentano larghe correnti dell'opinione pubblica e di lavoratori, voteremo l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Gronchi, attribuendo al concetto di collaborazione il significato di partecipazione attiva dei lavoratori alla gestione dell'azienda, e quindi allo sviluppo dell'azienda stessa nell'interesse dei lavoratori e del Paese.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento Corbino.

(Non è approvato).

(...)

Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo Gronchi:

«Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro ed in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende».

(L'articolo viene approvato e, nel testo definitivo della Costituzione, diventerà il n. 46)